

ALLEGATO TECNICO 6

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE



**REGIONE
LAZIO**

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 2024-2026.

1. Premessa

Il Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2024-2026, di seguito Piano, è adottato secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni.

Il Piano è adottato in coerenza con il Piano della performance 2024-2026 approvato nell’ambito del PIAO, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Nell’ambito del Piano, la Regione cura l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, individuando le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. La programmazione delle assunzioni attraverso il Piano è, altresì, condizione per poter adottare le determinazioni relative al reclutamento di personale, tenuto conto del disposto degli artt. 6, comma 6 e 35 del D.LGS. n. 165/2001. Circa le risorse finanziarie destinate all’attuazione del Piano, si evidenzia che, sino al 31 dicembre 2019, il criterio utilizzato dal legislatore per la quantificazione della capacità assunzionale si è basato unicamente sul criterio del *turn over*, limitando la capacità assunzionale ad una determinata percentuale delle cessazioni intervenute, in modo da garantire la riduzione della spesa del personale (con *turn over* inferiore al 100%) ovvero il mancato incremento di questa (con *turn over* al 100%). Dal 2020, invece, il calcolo della capacità assunzionale per le regioni a statuto ordinario segue una diversa regola, introdotta dall’art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019 e attuata con decreto del 3 settembre 2019, basata sul criterio della “sostenibilità finanziaria”. Quest’ultimo, tuttavia, continua a prevedere la precedente regola del *turn over* per i casi in cui sia necessario ridurre la spesa del personale ovvero non sia possibile incrementare la spesa del personale utilizzando i maggiori spazi finanziari offerti dalla nuova normativa che, quindi, concorre con quella sul *turn over* disciplinata dall’art. 3, commi 5 e 5-sexies, del d.l. n. 90/2014.

1.1 Quadro normativo di riferimento

- Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*”;
- Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 4 “*Disposizioni urgenti di adeguamento all’art. 2 del D. L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*”;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 “*Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie*”;

- Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “*Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione*” e, in particolare, l’articolo 22, commi 108 e 109;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, in particolare:
 - gli art. 6 e 6-ter in materia di pianificazione dei fabbisogni di personale e adozione del relativo piano triennale;
 - l’art. 33 che impone alle Pubbliche Amministrazioni, in caso di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, di attivare le procedure di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, in particolare, relativamente alla disciplina in materia di spesa di personale, l’art. 1:
 - comma 557, che prevede l’obbligo di assicurare la riduzione della spesa del personale, anche attraverso il contenimento della dinamica occupazionale, al fine del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
 - comma 557-bis, che stabilisce che, ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del d.l. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente;
 - comma 557-ter, relativo al divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, per la mancata riduzione della spesa del personale di cui al punto precedente;
 - comma 557-quater, che dispone che ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei Fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*”, in particolare, art. 3, comma 101;
- Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 “*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*” e, in particolare, l’art. 9, comma 3-bis, il quale prevede il divieto per l’Ente di procedere ad assunzioni di personale in caso di mancato rispetto dell’obbligo di certificazione dei crediti o, in caso di diniego non motivato di certificazione, fino al permanere dell’inadempimento;
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78. “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”;
- Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l’art. 3, comma 5: “*Negli anni 2014 e 2015 le*

regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. (...)”;

- Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*” e, in particolare, l’art. 9, comma 1-quinquies, il quale dispone, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto;
- Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;
- Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni*”;
- Legge 19 giugno 2019, n. 56 “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*”;
- Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, art. 57, comma 3 e 3bis;
- Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- Decreto-Legge 1° aprile 2021 n. 44 “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

- Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 13, comma 5 ter, che nel modificare l'articolo 3, comma 5 sexies, del D.L. 90/2014, ha disposto che per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn over*;
- Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 “*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in particolare l'articolo 14, comma 3 bis, il quale dispone che: “*Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, “Tributi destinati al finanziamento della sanità”, del titolo I, “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, e al Fondo nazionale dei trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità.*”;
- Decreto-Legge 11 gennaio 2023, n. 3 “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*” convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 marzo 2023 n. 21 e specificatamente l'art. 3, comma 2 bis, che così recita: “*All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui*

al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. (...)”. Il predetto comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 3 bis del d.l. 44/2023 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo *“Il personale assunto ai sensi del precedente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all’articolo 4 della Legge 12 marzo 1999, n. 68”;*

- Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”* convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l’articolo 3, commi 5 e 5 ter in materia di stabilizzazione del personale precario e l’articolo 3 ter concernente misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione. L’articolo 3, comma 5 prevede che: *“Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione”.* In sede di conversione è poi stato introdotto il comma 5 ter, da ultimo modificato dall’ art. 28, comma 1, lett. a bis), del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, che stabilisce: *“Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni.”;*

- Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e, in particolare, gli artt. 1 e 18;
- Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l’art. 7, comma 6, relativo all’obbligo di assunzione, anche in soprannumero, delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente;
- Direttiva 24 giugno 2019, n. 1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica “*Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. protocollo DPF/0011786/P-417.1.7.4 del 22 febbraio 2011 in materia di “*Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2012-2013. Autorizzazione a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l’anno 2011*”, che fissa i principi generali in materia di pianificazione triennale del fabbisogno;
- Circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione “*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*”;
- DM del 8 maggio 2018 “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*”;
- CCNL del 16 novembre 2022 del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 e CCNL 17 dicembre 2020 dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali triennio 2016-2018;
- Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 1023 “*Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2020-2022*”;
- Deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 224 “*Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2022 - 2024, ai sensi dell’articolo 57 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli articoli 42 e 48 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dell’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183*”;
- Deliberazione di Giunta regionale 12 maggio 2022, n. 286 “*Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”;
- Deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2022, n. 1219 “*Deliberazione di Giunta regionale del 12/5/2022, n. 286 “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”. Modifica dell’Allegato Tecnico 6 – Piano triennale dei fabbisogni di personale*”;

- Deliberazione di Giunta regionale 31 gennaio 2023, n. 42 “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;
- Deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023, n. 960 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025. Approvazione dell’Allegato Tecnico 5 bis recante modifiche ed integrazioni all’Allegato Tecnico 5 - Piano Triennale dei Fabbisogni di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2023, n. 42 "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;
- Relazione dell’Organo di Revisione della Regione Lazio sulla proposta di legge concernente il rendiconto 2022, prot. n. 575315 del 26/05/2023, che attesta il rispetto per l’annualità 2022 del limite di spesa di personale previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- nota prot. n. 1484228 del 20/12/2023 della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio, con la quale si comunicano le entrate correnti 2020/2022 ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 e dell’articolo 2, comma 1, lett. b), del DM 3 settembre 2019;
- nota prot. n. 0087151 del 22/01/2024, con la quale si trasmette il parere favorevole del Collegio dei Revisori della Regione sul Piano triennale del fabbisogno del personale della Giunta regionale 2024-2026;

2. Dotazione organica e consistenza del personale al 31 dicembre 2023. Ricognizione personale in soprannumero e in eccedenza. Adempimenti contabili propedeutici alle assunzioni.

i. Dotazione organica

L’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, stabilisce che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni pianificati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti deve avvenire nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Si riporta, nella Tabella 1, la dotazione organica complessiva della Giunta regionale di cui all’Allegato C del Regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dall’art. 6, comma 1, del Regolamento regionale 31 marzo 2022, n. 3.

Tabella 1

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE

PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE					TOTALE
DIRIGENTI DEL RUOLO REGIONALE					265
PERSONALE DI COMPARTO					TOTALE
CATEGORIE	A	B	C	D	5.493
	47	944	2.243	2.259	

L'aumento dei posti nella dotazione organica del personale di comparto della Giunta regionale di n. 323 unità di personale di categoria C e di n. 667 unità di personale di categoria D, disposto con il citato Regolamento regionale nonché precedentemente con il Regolamento regionale 23 dicembre 2020, n. 29, è riservato al personale assunto e da assumere in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018, che autorizza tale aumento e che destina tale personale ai Centri per l'impiego ai fini del loro potenziamento, come da tabella che segue:

Tabella 1.1

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (ART. 1, C. 258, L.30/12/2018)

CATEGORIE	A	B	C	D	TOTALE
	=	=	323	667	990

ii. Consistenza del personale in servizio al 30/11/2023

Nella Tabella 2 è indicata la consistenza del personale in servizio al 30/11/2023, individuato in base ai dati trasmessi dall'Area Istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro, in raffronto con gli analoghi dati registrati al 31/12/2022 e al 31/12/2021, come riportati nelle precedenti programmazioni dei fabbisogni, con l'indicazione delle attuali vacanze in dotazione organica.

Tabella 2

Consistenza personale in servizio al 30-11-2023								
Qualifica	Dotazione Organica	Unità di personale in servizio effettivo al 30-11-2023	Personale out*	Unità di personale in servizio al 30/11/2023	Vacanze dotazione organica complessiva	Vacanze dotazione organica nettizzate vacanza dotazione CPI**	Unità di personale in servizio 31-12-2022	Unità di personale in servizio al 31-12-2021
Dirigenti	265	128	14	142	123	123	149	154
Totale	265	128	14	142	123	123	149	154
Area dei Funzionari e della EQ (ex cat. D)	2.259	1.272	75	1.347	912	544	1417	1470
Area degli Istruttori (ex cat. C)	2.243	1.491	95	1.586	657	387	1656	1736
Area degli Operatori esperti (ex cat. B)	944	600	59	659	285	285	685	748
Area degli Operatori (ex cat. A)	47	39	1	40	7	7	42	42
Totale	5.493	3.402	230	3.632	1.861	1.223	3.800	3.996
Totale complessivo	5.758	3.530	244	3.774	1.984	1.346	3.949	4.150

* OUT= Personale in comando, distacco, assegnazione temporanea, in aspettativa per altri incarichi, sospesi dal servizio.

** Si precisa che nel novero delle 3.774 unità di personale in servizio al 30/11/2023 sono ricomprese anche le unità di personale reclutate nel 2021/2022, destinate al rafforzamento dei centri per l'impiego, che non vanno quindi computate né ai fini dei limiti di spesa del personale né delle capacità assunzionali.

Consistenza del personale reclutato per i Centri per l'impiego al 30/11/2023:

Tabella 2.2

Consistenza personale CPI nuova assunzione in servizio al 30-11-2023					
Qualifica	Dotazione Organica	Unità di personale in servizio effettivo al 30-11-2023	Personale out*	Unità di personale in servizio al 30/11/2023	Vacanze dotazione organica personale CPI
Area dei Funzionari e della EQ (ex cat. D)	667	292	7	299	368
Area degli Istruttori (ex cat. C)	323	51	2	53	270
Totale	990	343	9	352	638

iii. Ricognizione del personale in soprannumero e in eccedenza

L'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di effettuare la ricognizione del personale in soprannumero e del personale in eccedenza da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria. La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato *extra* dotazione organica mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale e, in particolare, quest'ultima può rilevarsi dall'impossibilità dell'Amministrazione di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale.

Si dà atto, per quanto concerne le situazioni di soprannumero, dell'assenza di personale a tempo indeterminato *extra* dotazione organica alla data del 31 dicembre 2023, come illustrato nella tabella 2 con riferimento alle vacanze rispetto alla dotazione organica.

Si dà atto, altresì, per quanto esplicitato nel paragrafo 3 in merito alla spesa per il personale, che non sono presenti situazioni di eccedenza rispetto alla condizione finanziaria ed ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale e che risultano rispettati i parametri inerenti alla spesa per il personale stabiliti dalla normativa vigente.

iv. Adempimenti contabili propedeutici alle assunzioni

Con riferimento agli adempimenti richiesti dall'articolo 9, comma 3 bis, del d.l. 185/2008, come comunicato dalla Direzione Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio con nota prot. n. 1484227 del 20/12/2023, la Regione Lazio ha adempiuto, per l'anno 2023, all'obbligo di certificazione dei crediti non determinando, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni ivi previste concernenti, in particolare, il divieto di procedere ad assunzioni di personale in caso di inadempimento.

Riguardo agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1 quinquies, del d.l. 113/2016, con la medesima nota la Direzione Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio ha dato atto che con legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)" è stato approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2023.

Successivamente, con legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e nei successivi 30 giorni è stato trasmesso alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (cd. BDAP).

Il rendiconto per l'esercizio 2022 è stato approvato dalla Giunta regionale nei termini di legge, precisamente con D.G.R. 28 aprile 2023, n. 137 e, a seguito della Decisione di Parifica della Corte dei Conti, è stato approvato dal Consiglio regionale con legge 30 ottobre 2023, n. 16. Sia la proposta di rendiconto 2022 (D.G.R. n. 137/2023), che la legge di rendiconto 2022 (l.r. n. 16/2023) sono stati trasmessi alla BDAP.

Il Bilancio consolidato 2022, ancorché oltre il termine previsto del 30 settembre, è stato approvato in data 15 novembre 2023 con Deliberazione Consiliare n. 15/2023 ed è stato trasmesso alla BDAP.

Si dà atto, inoltre, che con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 è stata approvata la legge di stabilità regionale 2024 e con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione 2024-2026.

3. Spesa per il personale e facoltà assunzionali della Giunta regionale.

L'art. 33 del D.L. n. 34/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha introdotto nuovi criteri di calcolo delle capacità assunzionali per Regioni ed enti locali, basati sul principio della "sostenibilità finanziaria". Specificamente l'art. 33, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, rubricato "Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria" stabilisce che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma (...) le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al Servizio sanitario nazionale e al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione (...), previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate

le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

L'attuazione della richiamata disposizione è avvenuta, per le Regioni a statuto ordinario, con DM 3 settembre 2019, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni” (in G.U. n. 258 del 4 novembre 2019), il cui art. 1 prevede l'applicazione dal 1° gennaio 2020 delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, del richiamato D.L. n. 34/2019.

Il successivo articolo 2 indica gli elementi costitutivi da utilizzare per il calcolo della capacità assunzionale e, prima ancora, per la verifica della sussistenza, anno per anno, di spazi finanziari utilizzabili per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

La disposizione in esame si basa su tre elementi, espressione di altrettante grandezze finanziarie: spesa del personale, entrate correnti libere e FCDE, prevedendo, in particolare, che “*ai fini del presente decreto, sono utilizzate le seguenti definizioni:*

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, ivi inclusi, per le finalità di cui al presente decreto, quelli relativi al Servizio sanitario nazionale, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata”.

I successivi **artt. 3 e 4** prevedono una differenziazione delle Regioni in cinque fasce demografiche, cui è attribuito un valore soglia percentuale:

- a) Regioni con meno di 800.000 abitanti, 13,5 per cento;
- b) Regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti, 11,5 per cento;
- c) Regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti, 9,5 per cento;
- d) Regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti, 8,5 per cento (Lazio);

e) Regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre, 5,0 per cento.

L'art. 4, comma 2, del DM 3 settembre 2019 prevede che *“le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino a una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, inferiore ai valori soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5”*.

Il **successivo art. 5** introduce le *“percentuali massime di incremento in fase di prima applicazione”*, stabilendo che *“in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”*.

Viene, infine, previsto **dall'art. 6** che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 27 dicembre 2006, n. 296. I parametri individuati dal presente decreto possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni”*.

Il delineato quadro normativo è stato specificato, in via amministrativa, da **“indicazioni operative”** adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 18 dicembre 2019, con cui sono state fornite indicazioni tecnico-contabili sulle voci di rendiconto da considerare per il calcolo del rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti libere (al netto del FCDE) per individuare il “valore soglia” di ciascuna Regione, da raffrontare con il valore soglia attribuito, per fasce demografiche, dall'art. 4, comma 1, del DM 3 settembre 2019. Tali indicazioni operative sono state “recepite” dal d.l. 176/2022, che all'articolo 14, comma 3 bis, dispone che: *“Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, “Tributi destinati al finanziamento della sanità”, del titolo I, “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, e al Fondo nazionale dei trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità.”*;

La normativa in esame ha dunque introdotto, per il quinquennio 2020 – 2024, delle rilevanti innovazioni nel calcolo delle capacità assunzionali per le Regioni a statuto ordinario, senza tuttavia abbandonare il criterio del *turn over*, espressamente richiamato per le Regioni che, collocandosi al di sopra del “valore soglia” previsto dal DM 3 settembre 2019 (8,5% per il Lazio), hanno l'obbligo di ridurre la spesa del personale (almeno) sino al 31 dicembre 2024, salvo poi applicare un *turn over* “rafforzato” al 30% per il successivo quinquennio 2025 – 2030 se, nel 2025, dette Regioni non dovessero avere raggiunto il “valore soglia” mediante un *turn over* meno restrittivo.

Le Regioni che, invece, si collocano al di sotto del richiamato valore soglia “*possono incrementare la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione*” (art. 4, comma 2, DM 3 settembre 2019 cit.). In assenza del requisito del “rispetto pluriennale” dell’equilibrio di bilancio, le Regioni non possono incrementare la spesa del personale per assunzioni a tempo indeterminato, dovendo quindi applicarsi la regola, non abrogata, del *turn over* al 100% prevista dal combinato disposto dei commi 5 e 5-sexies dell’art. 3 del d.l. n. 90/2014, richiamati nelle premesse del DM 3 settembre 2019.

In applicazione della sopra illustrata normativa, di seguito si dà evidenza del rispetto dei limiti di spesa fissati dalla stessa sia con riferimento ai nuovi criteri introdotti dal d.l. 34/2019 sia con riferimento ai criteri ancora vigenti di cui alla l. 296/2006 e al d.l. 90/2014.

• **Con riferimento al d.l. 34/2019 e al DM 3 settembre 2019:**

1) l’ammontare della spesa del personale, calcolata nel rispetto dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.M. 3 settembre 2019 e delle modalità operative approvate dalla Conferenza delle regioni il 18 dicembre 2019 e tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020 e s.m.i., è la seguente:

PIANO DEI CONTI		IMPORTO
1.01	euro	256.843.226,04
1.03.02.12.001	euro	0,00
1.03.02.12.002	euro	0,00
1.03.02.12.003	euro	84.139,24
1.03.02.12.999	euro	0,00
totale	euro	256.927.365,28

Si rappresenta, che l’importo degli impegni della spesa di personale per l’anno 2022, pari a euro 256.927.365,28, non è comprensivo di euro 12.772.235,78, relativi a impegni assunti sul macroaggregato 1.01 (Redditi da lavori dipendente) del piano dei conti finanziario, in applicazione dell’art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020 e s.m.i., il quale prevede che:

“3-septies. A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.”

Infatti, l’importo di euro 12.772.235,78, suddiviso in euro 10.865.663,73, con riferimento al capitolo di spesa U0000S11101, e in euro 1.906.572,06, con riferimento al capitolo di spesa U0000S11103, è finanziato, integralmente, mediante assegnazioni statali finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato per i centri per l’impiego;

2) la media 2020-2022 delle entrate correnti, calcolata ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.L. 34/2019 e s.m.i., come interpretato dall'art. 14, comma 3-bis, del D.L. 176/2022 e s.m.i., tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020 e s.m.i., e in coerenza del D.M. 3 settembre 2019, è pari a euro **4.481.040.148,18**.

Specificamente, come comunicato dalla Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio con nota prot. n. 1484228 del 20/12/2023, le entrate correnti di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., anche a seguito dell'interpretazione di cui all'art. 14, comma 3-bis, del D.L. n. 176/2022 e s.m.i. e tenendo presente le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020 e s.m.i., sono calcolate come di seguito indicato: la media degli accertamenti relativi ai Titoli I, II, e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti della Tipologia 102 (Tributi destinati al finanziamento della sanità) del Titolo I e del Fondo Nazionale Trasporti, nonché di quelli riferiti all'applicazione delle disposizioni dell'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020 e s.m.i., e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità del triennio considerato. Precisamente, al fine di determinare le entrate correnti di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., in relazione agli ultimi tre rendiconti della gestione approvati:

- a) per ciascun anno, occorre defalcare, alla somma degli accertamenti relativi ai Titoli I, II e III, gli accertamenti della Tipologia 102 del Titolo I e del Fondo Nazionale dei Trasporti, nonché quelli riferiti all'applicazione delle disposizioni dell'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020 e s.m.i.;
- b) alla somma, per ciascun anno, degli accertamenti delle entrate correnti del Titolo I, II e III, come defalcata secondo le indicazioni di cui alla precedente lettera a), occorre calcolare la media relativa al triennio considerato;
- c) occorre detrarre alla media di cui alla precedente lettera b) l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità riferito ai Titoli I, II e III delle entrate risultante dal rendiconto dell'ultima annualità del triennio considerato. Il valore ottenuto a seguito delle operazioni elencate alle precedenti lettere a), b) e c) rappresenta le entrate correnti di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i..

In relazione al metodo di calcolo dinanzi indicato, si riportano, di seguito, i relativi valori riferiti al triennio rendicontato 2020-2022.

Rendiconto anno 2020

Accertamenti Titolo I = euro 13.631.650.521,75

Accertamenti Titolo II = euro 2.416.787.935,96

Accertamenti Titolo III = euro 346.866.571,55

Accertamenti Tipologia 102 del Titolo I = euro 10.887.992.610,00

Accertamenti Fondo Nazionale Trasporti = euro 568.880.240,47

Somma accertamenti Titoli I, II e III, al netto della Tipologia 102 del Titolo I e del Fondo Nazionale dei Trasporti = euro 4.938.432.178,79

Rendiconto anno 2021

Accertamenti Titolo I = euro 14.341.223.103,84

Accertamenti Titolo II = euro 2.159.918.654,76

Accertamenti Titolo III = euro 255.188.089,53

Accertamenti Tipologia 102 del Titolo I = euro 11.089.375.242,00

Accertamenti Fondo Nazionale Trasporti = euro 563.134.228,12

Somma accertamenti Titoli I, II e III, al netto della Tipologia 102 del Titolo I e del Fondo Nazionale dei Trasporti = euro 5.103.820.378,01

Rendiconto anno 2022

Accertamenti Titolo I = euro 14.837.124.465,41

Accertamenti Titolo II = euro 1.747.472.071,32

Accertamenti Titolo III = euro 534.731.011,01

Accertamenti Tipologia 102 del Titolo I = euro 11.352.691.998,91

Accertamenti Fondo Nazionale Trasporti = euro 570.542.315,78

Accertamenti di cui all'art. 57, c. 3-*septies*, D.L. n. 104/2020 (capitoli E0000229157 ed E0000229167) = euro 12.772.235,78

Somma accertamenti Titoli I, II e III, al netto della Tipologia 102 del Titolo I, del Fondo Nazionale dei Trasporti e degli importi relativi all'applicazione dell'art. 57, comma 3-*septies*, del D.L. n. 104/2020 = euro 5.183.320.997,27

La media del triennio 2020-2022 delle somme degli accertamenti dei Titoli I, II e III, come nettizzate degli accertamenti relativi a tutta la Tipologia 102 del Titolo I, al Fondo Nazionale dei Trasporti e agli importi riferiti all'applicazione dell'art. 57, comma 3-*septies*, del D.L. n. 104/2020, è pari a:

MEDIA (2020-2022) = [(4.938.432.178,79 + 5.103.820.378,01 + 5.183.320.997,27)/3] = euro 5.075.191.184,69

Alla media del triennio 2020-2022, come dinanzi calcolata, occorre detrarre l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) riferito ai Titoli I, II e III delle entrate risultante dal rendiconto dell'anno 2022, pari a euro 594.151.036,51.

Conseguentemente:

MEDIA (2020-2022) al netto FCDE 2022 (Titoli I, II, III) = (5.075.191.184,69 – 594.151.036,51) = euro 4.481.040.148,18.

3) rispetto valore soglia DM 3 settembre 2019, tenuto conto dell'ammontare della spesa di personale per il 2022 di cui al punto 1), pari a euro **256.927.365,28** e della media delle entrate correnti triennio 2020-2022 di cui al punto 2), pari a euro **4.481.040.148,18**, il rapporto percentuale tra i due valori è pari al **5,73%**, inferiore al "valore soglia" dell'8,50%;

4) incrementi della spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato:

ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.l. 34/2019, come interpretato dall'articolo 14 del d.l. 176/2022 nonché del DM 3 settembre 2019, la Regione Lazio, che alla data del 31.12.2020 risulta avere un numero di abitanti pari a 5.730.399, collocandosi all'interno del "valore soglia", come definito dalla norma, pari a **8,5**, in presenza del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato da parte del Collegio dei revisori, avrebbe potuto incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato registrata nel 2018, pari a **251.744.597,44** euro, entro i seguenti limiti:

anno	spesa	Incremento % vs. 2018	Incremento a valore vs. 2018
2018	251.744.597,44		
2019			
2020	276.919.057,18	10%	25.174.459,74
2021	289.506.287,06	15%	37.761.689,62
2022	297.058.624,98	18%	45.314.027,54
2023	302.093.516,93	20%	50.348.919,49
2024	314.680.746,80	25%	62.936.149,36

Pertanto la programmazione triennale 2024/2026 della Regione risulta rispettosa anche dei limiti imposti dall'applicazione dei criteri dettati dal D.L. 34/2019, come è dato rilevare dal prospetto che segue:

	2024	2025	2026
Spese macroaggregato 1.01	345.084.825,25	345.584.100,25	345.285.902,37
Spese macroaggregato 1.03.02.12	1.580.500,00	1.604.700,00	1.340.000,00
Totale	346.665.325,25	347.188.800,25	346.625.902,37
Nuovi CPI	45.322.821,71	45.322.821,71	45.322.821,71
Totale al netto nuovi CPI	301.342.503,54	301.865.978,54	301.303.080,66
Limite D.L. 34/2019	314.680.764,80	/	/
Distanza dal limite	13.338.261,26	/	/

- **Con riferimento alla l. 296/2006 e al d.l. 90/2014,**

La media della spesa di personale del **triennio 2011/2013** è desunta dal prospetto che segue e ammonta ad euro **224.503.659**:

Componenti	2011	2012	2013	MEDIA
Oneri annui a carattere stipendiale	66.796.899	85.090.158	83.332.064	78.406.374
Oneri annui per indennità e compensi accessori	65.365.973	76.778.775	68.274.540	70.139.763
straordinario	951.892	1.294.492	877.969	1.041.451
Assegni per nucleo familiare	438.956	563.978	510.101	504.345
Buoni pasto	5.000.000	3.500.000	4.628.181	4.376.060
Equo indennizzo al personale	18.277	3.026	0	7.101
Contratti di collaborazione coordinata o conv.(art.1c.116 L.311/04)	467.530	458.016	277.416	400.987
Retrib. personale a tempo determinato	7.061.503	7.044.543	3.717.120	5.941.055
Contributi a carico dell'Amm.ne su competenze fisse ed accessorie	38.105.007	46.467.542	42.271.817	42.281.455
IRAP	11.829.081	14.544.386	13.250.407	13.207.958
Somme rimborsate alle Amm.ni per spese per il personale	7.509.276	5.731.536	6.657.959	6.632.924
Rimborsi ricevuti dalle Amm.ni per il personale (-)	-658.194	-818.033	-982.474	-819.567
Trattamento Fine servizio art. 338 e 340 reg. re. 1/2002		3.885.260	3.266.000	2.383.753
Totale costo del lavoro (A + B)	202.886.200	244.543.679	226.081.100	224.503.659

Come evidenziato nel prospetto sottostante, allegato al rendiconto 2022 approvato, è rispettato il

limite di spesa di cui all'art. 1, c. 557 quater, della l. 296/2006:

Descrizione	Media 2011/2013	2022
(+) Spese macroaggregato 101	235.197.076,00	269.615.461,82
(+) Spese macroaggregato 103	1.888.667,00	900.517,91
Totale parziale	237.085.743,00	270.515.979,73
(+) Irap macroaggregato 102	14.984.667,00	17.059.612,10
(+) Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio succ.	-	-
(+) Spese macroaggregato 109	7.192.333,00	4.600.539,51
Totale spese di personale (A)	259.262.743,00	292.176.131,34
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti 1.01	-	56.091.943,67
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti 1.02	-	3.760.907,46
(-) Spese escluse: Uff Spec Ricostr Sisma 2016 1.01 E 1.02	-	1.836.630,01
(-) Spese escluse: rimborsi personale comandato		616.790,02
(-) Spese escluse: componenti non soggette (compensi legali, incentivi, finanziati da terzi)	-	941.106,39
(-) Spese escluse: aumenti contr e cat protette 1.01 e 1.02	34.759.084,00	40.569.068,51
Totale spese di personale escluse (B)	34.759.084,00	103.816.446,06
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B=C	224.503.659,00	188.359.685,28
LIMITE (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006)		224.503.659,00
Verifica		SI

La previsione del triennio 2024-2026 è conforme al limite di cui all'art. 1, commi 557 e ss., legge n. 296/2006, secondo il prospetto che segue:

Descrizione	Media 2011/2013	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
(+) Spese macroaggregato 101	235.197.076,00	345.084.825,25	345.584.100,25	345.285.902,37
(+) Spese macroaggregato 103	1.888.667,00	1.580.500,00	1.604.700,00	1.340.000,00
Totale parziale	237.085.743,00	346.665.325,25	347.188.800,25	346.625.902,37
(+) Irap macroaggregato 102	14.984.667,00	18.560.941,32	18.560.941,32	18.560.941,32
(+) Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio succ.	-		-	-
(+) Spese macroaggregato 109	7.192.333,00	11.748.991,00	11.602.000,00	11.602.000,00
Totale spese di personale (A)	259.262.743,00	376.975.257,57	377.351.741,57	376.788.843,69
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti e nuovi 1.01	-	87.542.723,15	87.542.723,15	87.542.723,15
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti e nuovi 1.02	-	5.869.650,06	5.869.650,06	5.869.650,06
(-) Spese escluse: Uff Spec Ricostr Sisma 2016 1.01 E 1.02	-	2.473.000,00	2.473.000,00	2.473.000,00
(-) Spese escluse: rimborsi personale comandato		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
(-) Spese escluse: componenti non soggette (compensi legali, incentivi, finanziati da terzi)	-	5.294.662,08	5.294.662,08	5.294.662,08
(-) Spese escluse: aumenti contr e cat protette 1.01 e 1.02	34.759.084,00	51.258.615,16	51.258.615,16	51.258.615,16

Totale spese di personale escluse (B)	34.759.084,00	153.438.650,45	153.438.650,45	153.438.650,45
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B=C	224.503.659,00	223.536.607,12	223.913.091,12	223.350.193,24
LIMITE (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)		224.503.659,00	224.503.659,00	224.503.659,00
Verifica		SI	SI	SI

- **Facoltà assunzionali**

Come comunicato dalla Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio con la citata nota prot. n. 1484228/2023, il Collegio dei revisori della Regione Lazio ha espresso parere negativo circa il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.M. 3 settembre 2019, pertanto le capacità assunzionali previste dal citato art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. non sono applicabili.

Ne consegue che, dato il rapporto percentuale tra spesa del personale per l'anno 2022 e la media delle entrate correnti del triennio 2020-2022, come sopra calcolate, pari al 5,73% e quindi inferiore al "valore soglia" dell'8,50% previsto dal D.M. 3 settembre 2019, debba continuare ad applicarsi il regime di spesa di cui all'articolo 1, cc. 557 e ss. della l. 296/2006 e, per il calcolo delle facoltà assunzionali, l'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 ovvero il criterio del *turn over* al 100%.

Difatti il citato articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai sensi dello stesso articolo, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge n. 296/2006.

Di seguito si riportano i dati relativi alle cessazioni di personale appartenente alle aree degli Operatori, degli Operatori Esperti, degli Istruttori e dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (rispettivamente ex categorie A, B, C, e D) nonché del personale di qualifica dirigenziale nel periodo 2023-2026, comunicati dall'Area Trattamento di previdenza e quiescenza.

Le sottoindicate cessazioni dal servizio sono quantificate, in via prudenziale, in relazione alle sole cessazioni per anzianità e vecchiaia previste dalla vigente normativa in materia previdenziale. Il calcolo delle economie derivanti dalle cessazioni dal servizio e utilizzabili per le facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa, è stato effettuato sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, calcolando per ciascuna componente del personale (dirigenti e categorie/aree) la retribuzione fondamentale come disciplinata dai rispettivi CCNL, cui è stato sommato il valore medio del trattamento economico accessorio e gli oneri riflessi. Su tale aspetto si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con circolare n. 12/2015, con la quale il citato dicastero ha precisato che sia le economie da cessazione che gli oneri conseguenti alle assunzioni, vanno determinati tenendo conto del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio. Circa il calcolo del valore medio del

trattamento economico accessorio si fa riferimento al parere del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. N. 179877 del 1° settembre 2020. Come indicato dalla citata circolare della funzione pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, il trattamento economico fondamentale deve tenere conto della categoria economica di ingresso del cessato.

Tabella 3

Cessazioni comparto 2023								
Qualifica	Cessazioni 2023	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale individuale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D3/D7	19	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	€ 48.047,87	912.909,57 €
D3/D6	1	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	€ 48.047,87	48.047,87 €
D3/D4	1	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	€ 48.047,87	48.047,87 €
D1/D7	5	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	€ 48.047,87	240.239,36 €
D1/D6	11	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	€ 48.047,87	528.526,59 €
D1/D5	2	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	€ 48.047,87	96.095,74 €
D1/D4	4	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	€ 48.047,87	192.191,49 €
D1/D3	5	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	€ 48.047,87	240.239,36 €
D2	3	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	€ 48.047,87	144.143,62 €
D1	2	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	€ 48.047,87	96.095,74 €
C6	20	23.291,44 €	549,60 €	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	905.178,09 €
C5	7	23.291,44 €	549,60 €	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	316.812,33 €
C4	3	23.291,44 €	549,60 €	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	135.776,71 €
C3	4	23.291,44 €	549,60 €	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	181.035,62 €
C2	6	23.291,44 €	549,60 €	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	271.553,43 €
C1	1	23.291,44 €	549,60 €	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	45.258,90 €
B3/B8	8	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	333.333,02 €
B3/B7	1	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	41.666,63 €
B3/B6	1	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	41.666,63 €
B3/B4	1	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	41.666,63 €
B1/B7	2	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	83.333,25 €
B8/B1	3	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	124.999,88 €
B1/B6	1	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	41.666,63 €
B5/B1	8	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	333.333,02 €
B4/B1	2	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	83.333,25 €
B3	1	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	41.666,63 €
B2	3	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	124.999,88 €
B1	3	20.723,82 €	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	124.999,88 €
A6	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A5	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A4	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A3	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A2	2	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	80.183,25 €
A1	0	19.548,07 €	388,80 €	9.685,62 €	29.622,49 €	10.336,33 €	39.958,82 €	- €
Totale	130							€ 5.899.000,88

*Come indicato dalla circolare della funzione pubblica n. 0011786 del 22 febbraio 2011, il trattamento economico fondamentale deve tenere conto della categoria economica di ingresso del cessato. Dove non specificato si intende categoria economica di ingresso.

Tabella 3.1

Cessazioni comparto 2024								
Qualifica	Cessazioni 2024	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale individuale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D3/D7	11	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	528.526,59 €
D1/D7	3	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	144.143,62 €
D3/D6	2	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	96.095,74 €
D1/D6	10	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	480.478,72 €
D5/D1	1	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	48.047,87 €
D3/D1	3	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	144.143,62 €
D1/D4	5	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	240.239,36 €
D4/D3	1	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	48.047,87 €
D2	6	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	288.287,23 €
D1	0	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	- €
C6	13	€ 23.291,44	€ 549,60	9.685,62 €	€ 33.526,66	11.732,24 €	€ 45.258,90	588.365,76 €
C5	11	€ 23.291,44	€ 549,60	9.685,62 €	€ 33.526,66	11.732,24 €	€ 45.258,90	497.847,95 €
C4	3	€ 23.291,44	€ 549,60	9.685,62 €	€ 33.526,66	11.732,24 €	€ 45.258,90	135.776,71 €
C3	4	€ 23.291,44	€ 549,60	9.685,62 €	€ 33.526,66	11.732,24 €	€ 45.258,90	181.035,62 €
C2	3	€ 23.291,44	€ 549,60	9.685,62 €	€ 33.526,66	11.732,24 €	€ 45.258,90	135.776,71 €
C1	1	€ 23.291,44	€ 549,60	9.685,62 €	€ 33.526,66	11.732,24 €	€ 45.258,90	45.258,90 €
B3/B8	1	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	41.666,63 €
B3/B7	2	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	83.333,25 €
B1/B7	2	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	83.333,25 €
B3/B6	2	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	83.333,25 €
B1/B6	4	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	166.666,51 €
B5/B1	6	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	249.999,76 €
B4/B1	1	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	41.666,63 €
B3	0	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	- €
B2	9	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	374.999,64 €
B1	1	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	€ 30.881,16	10.785,47 €	€ 41.666,63	41.666,63 €
A6	0	€ 19.645,81	€ 388,80	9.685,62 €	€ 29.720,23	10.371,39 €	€ 40.091,62	- €
A5	0	€ 19.645,81	€ 388,80	9.685,62 €	€ 29.720,23	10.371,39 €	€ 40.091,62	- €
A4	1	€ 19.645,81	€ 388,80	9.685,62 €	€ 29.720,23	10.371,39 €	€ 40.091,62	40.091,62 €
A3	0	€ 19.645,81	€ 388,80	9.685,62 €	€ 29.720,23	10.371,39 €	€ 40.091,62	- €
A2	0	€ 19.645,81	€ 388,80	9.685,62 €	€ 29.720,23	10.371,39 €	€ 40.091,62	- €
A1	0	€ 19.645,81	€ 388,80	9.685,62 €	€ 29.720,23	10.371,39 €	€ 40.091,62	- €
Totale	106							€ 4.808.829,47

*Come indicato dalla circolare della funzione pubblica n. 0011786 del 22 febbraio 2011, il trattamento economico fondamentale deve tenere conto della categoria economica di ingresso del cessato. Dove non specificato si intende categoria economica di ingresso.

Tabella 3.2

Cessazioni comparto 2025								
Qualifica	Cessazioni 2025	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale individuale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D3/D7	10	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	480.478,72 €
D1/D7	6	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	288.287,23 €
D3/D6	1	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	48.047,87 €
D1/D6	1	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	48.047,87 €
D5/D1	3	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	144.143,62 €
D3/D1	1	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	48.047,87 €
D1/D4	6	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	288.287,23 €
D4/D3	0	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	- €
D2	1	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	48.047,87 €
D1	1	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	48.047,87 €
C6	16	23.291,44 €	549,60 €	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	724.142,47 €
C5	6	23.291,44 €	€ 549,60	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	271.553,43 €
C4	3	23.291,44 €	€ 549,60	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	135.776,71 €
C3	4	23.291,44 €	€ 549,60	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	181.035,62 €
C2	1	23.291,44 €	€ 549,60	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	45.258,90 €
C1	1	23.291,44 €	€ 549,60	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	45.258,90 €
B3/B8	9	20.723,82 €	471,72 €	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	374.999,64 €
B3/B6	1	20.723,82 €	471,72 €	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	41.666,63 €
B1/B7	2	20.723,82 €	471,72 €	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	83.333,25 €
B8/B1	5	20.723,82 €	471,72 €	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	208.333,14 €
B1/B6	1	20.723,82 €	471,72 €	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	41.666,63 €
B5/B1	3	20.723,82 €	471,72 €	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	124.999,88 €
B4/B1	1	20.723,82 €	471,72 €	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	41.666,63 €
B3	1	20.723,82 €	471,72 €	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	41.666,63 €
B2	4	20.723,82 €	471,72 €	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	166.666,51 €
B1	2	20.723,82 €	471,72 €	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	83.333,25 €
A6	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A5	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A4	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A3	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A2	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A1	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
Totale	90							€ 4.052.794,39

*Come indicato dalla circolare della funzione pubblica n. 0011786 del 22 febbraio 2011, il trattamento economico fondamentale deve tenere conto della categoria economica di ingresso del cessato. Dove non specificato si intende categoria economica di ingresso.

Tabella 3.3

Cessazioni comparto 2026								
Qualifica	Cessazioni 2026	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale individuale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D3/D7	13	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	624.622,34 €
D1/D7	2	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	96.095,74 €
D3/D6	0	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	- €
D1/D6	2	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	96.095,74 €
D5/D1	1	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	48.047,87 €
D3/D1	1	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	48.047,87 €
D1/D4	3	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	144.143,62 €
D4/D3	0	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	- €
D2	2	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	96.095,74 €
D1	0	25.272,42 €	622,80 €	9.685,62 €	35.580,84 €	12.467,03 €	48.047,87 €	- €
C6	32	23.291,44 €	549,60 €	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	1.448.284,94 €
C5	7	23.291,44 €	€ 549,60	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	316.812,33 €
C4	2	23.291,44 €	€ 549,60	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	90.517,81 €
C3	8	23.291,44 €	€ 549,60	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	362.071,24 €
C2	2	23.291,44 €	€ 549,60	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	90.517,81 €
C1	0	23.291,44 €	€ 549,60	9.685,62 €	33.526,66 €	11.732,24 €	45.258,90 €	- €
B3/B8	8	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	333.333,02 €
B3/B6	1	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	41.666,63 €
B3/B5	2	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	83.333,25 €
B1/B7	2	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	83.333,25 €
B8/B1	1	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	41.666,63 €
B1/B6	4	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	166.666,51 €
B5/B1	2	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	83.333,25 €
B4/B1	2	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	83.333,25 €
B3	2	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	83.333,25 €
B2	2	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	83.333,25 €
B1	1	20.723,82 €	€ 471,72	9.685,62 €	30.881,16 €	10.785,47 €	41.666,63 €	41.666,63 €
A6	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A5	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A4	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A3	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A2	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
A1	0	19.645,81 €	388,80 €	9.685,62 €	29.720,23 €	10.371,39 €	40.091,62 €	- €
Totale	102							€ 4.586.351,99

*Come indicato dalla circolare della funzione pubblica n. 0011786 del 22 febbraio 2011, il trattamento economico fondamentale deve tenere conto della categoria economica di ingresso del cessato. Dove non specificato si intende categoria economica di ingresso.

Tabella 3.4

Cessazioni dal servizio del personale con qualifica dirigenziale									
Annualità	Cessazioni effettive	Tabellare	Indennità di posizione	I.V.C.	Indennità di risultato	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
2023	7	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 1.017.123,10
2024	8	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 1.162.426,40
2025	5	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 726.516,50
2026	7	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 1.017.123,10
	27								€ 2.906.066,00
Totale	27								€ 2.906.066,00

4. Procedure di reclutamento ordinario di personale appartenente alle Aree degli Operatori esperti (ex cat. B), degli Istruttori (ex categ. C) e dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex cat. D)

Una volta quantificato l'importo delle risorse utilizzabili per eventuali assunzioni di personale da effettuarsi nel triennio 2024-2026, secondo le modalità di cui al punto precedente, è necessario definire le esigenze di risorse umane dell'amministrazione regionale avuto riguardo ai processi, alle funzioni e alle attività che necessitano di personale. Tale individuazione deve essere effettuata nel rispetto del contenuto delle linee di indirizzo adottate con il citato DM dell'8 maggio 2018.

Il fabbisogno occorrente deve essere determinato sotto un duplice profilo:

- con riferimento alla consistenza numerica delle unità di personale necessarie al corretto svolgimento delle procedure rispetto a quelle impiegate nei processi e nelle attività delle strutture amministrative;
- in relazione alle professionalità e alle competenze meglio rispondenti all'esigenza di garantire la corretta, efficace ed efficiente esecuzione dei processi e delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Una volta definite le necessità di risorse umane, la migliore distribuzione delle professionalità e competenze all'interno dell'amministrazione deve essere realizzata, innanzitutto, attraverso una ricollocazione del personale già presente nella struttura, in ragione delle specifiche qualifiche e attitudini possedute, nonché attraverso una riqualificazione professionale delle risorse, tramite attività di formazione.

Il presente Piano, in coerenza con i criteri sopra esposti, nel programmare le assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2024-2026, conferma e rimodula i reclutamenti previsti nell'allegato tecnico 5 del P.I.A.O. 2023/2025 di cui alla DGR n. 42 del 31 gennaio 2023, come modificato dalla DGR 22 dicembre 2023, n. 960 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025. Approvazione dell'Allegato Tecnico 5 bis recante modifiche ed integrazioni all'Allegato Tecnico 5 - Piano Triennale dei Fabbisogni di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2023, n. 42 "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023

- 2025 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113” nonché le relative procedure di reclutamento in corso.

4.1 Reclutamento di personale dell'Area degli Operatori Esperti (ex cat. B).

Con la DGR 960/2023 di modifica dell'Allegato 5 “Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale 2023-2025” di cui alla DGR 42/2023, al fine di attuare la misura conformativa sulla spesa del personale richiesta al punto 14-6 della decisione di parifica del Rendiconto generale della Regione Lazio e.f. 2021 di cui alla Deliberazione n. 135/2022/PARI della Sezione di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti, dalle facoltà assunzionali anno 2023 è stato decurtato l'importo complessivo di € 1.761.950,07. Pertanto non si è proceduto nel 2023 al reclutamento di 34 unità di personale di categoria B mediante procedura selettiva interna con un risparmio di € 1.411.902,36. Poiché tale reclutamento era stato concordato nella dichiarazione congiunta n. 2 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) della Giunta Regionale del Lazio relativo agli anni 2017/2019, sottoscritto in data 13 maggio 2017, si procederà alla sua effettuazione sulle facoltà assunzionali del 2024 e allo slittamento della procedura selettiva esterna per 34 unità di personale dell'Area degli operatori esperti sulle facoltà assunzionali 2025.

ANNO 2024

- N. 34 unità di personale di categoria B, esecutore area amministrativa, da reclutare con procedura selettiva interna per la progressione tra le categorie, riservate al personale attualmente inquadrato nella categoria A:

Tabella 4

Costo assunzione di personale dell'Area Operatori Esperti								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
OPERATORI ESPERTI	34	€ 20.723,82	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	€ 10.785,47	€ 41.666,63	€ 1.416.665,45
* Compresa Vacanza Contrattuale Annuale								

ANNO 2025

- N. 34 unità di personale di categoria B, esecutore area amministrativa, da reclutare con procedura selettiva esterna:

Tabella 4.1

Costo assunzione di personale dell'Area Operatori Esperti								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
OPERATORI ESPERTI	34	€ 20.723,82	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	€ 10.785,47	€ 41.666,63	€ 1.416.665,45
* Compresa Vacanza Contrattuale Annuale								

4.2 Reclutamento di personale appartenente all'Area degli Istruttori e all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

L'analisi del fabbisogno di personale realizzata nei termini precedentemente descritti e in ragione delle esigenze manifestate dalle direzioni regionali, ha evidenziato la necessità di reperire ulteriori professionalità sia di tipo tecnico che amministrativo appartenenti alle categorie giuridiche C e D.

Preliminarmente nel presente Piano si confermano i reclutamenti autorizzati per l'annualità 2022, a valere sulle facoltà assunzionali 2022 (cessazioni 2021), dalla DGR 286/2022, come modificata dalla DGR 1219/2022 non ancora definiti, al netto delle assunzioni effettuate nel corso del 2022/2023:

- il reclutamento di 40 unità Area degli Istruttori (ex categoria C) profilo professionale Assistente Area tecnica – servizio 112 NUE, il cui concorso è stato bandito con determinazione dirigenziale del 9 agosto 2022, n. G10817 e risulta in fase di espletamento;

Costo assunzione personale dell'Area degli Istruttori								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
ISTRUTTORI	40	€ 23.291,44	€ 549,60	€ 9.685,62	€ 33.526,66	€ 11.732,24	€ 45.258,90	€ 1.810.356,18

* Compresa Vacanza Contrattuale Annuale

- il reclutamento, mediante concorso pubblico, di complessive n. 544 unità di personale destinato al potenziamento dei Centri per l'Impiego, in attuazione dell'articolo 1, commi 255 e seguenti, della legge n. 145/2018, a valere sull'ulteriore stanziamento del Ministero del Lavoro pari a € 28.654.075,61/anno. I relativi concorsi pubblici sono stati banditi con le seguenti determinazioni:

- Determinazione dirigenziale del 9 agosto 2022, n. G10819 “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 249 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C - posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro - Indizione concorso e approvazione bando*” pubblicata sul Bur del 16/08/2022 n. 68;

- Determinazione dirigenziale del 9 agosto 2022, n. G10818 “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 295 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D- posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro - Indizione concorso e approvazione bando*” pubblicata sul Bur del 16/08/2022 n. 68.

Ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 1, commi 255 e ss. della L. n. 145/2018, le indicate assunzioni verranno effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 ma nel rispetto dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in relazione alle procedure di mobilità obbligatoria per l'eventuale assegnazione di personale in disponibilità. Come stabilito dall'articolo 1, comma 258, le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'art. 3, commi 5 e seguenti, del d.l. n. 90/2014, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 296/2006. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3 septies, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale prevede che “*A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”, le spese e le corrispondenti entrate relative alle assunzioni di cui alle procedure di reclutamento sopra descritte, essendo intervenute successivamente alla data del 10 dicembre 2020 e dunque in vigore della L. 126/2020 (entrata in vigore il 14 ottobre 2020), non rilevano, altresì, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 1 dell'articolo 33 del d.l. 34/2019.

Costo di n. 544 unità di personale da destinare ai Centri per l'impiego per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro					
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NUMERO DI POSTI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO
Esperto MDL	D	295	46.380,12 €	13.682.135,4 €	procedura selettiva esterna
Assistente MDL	C	249	43.711,77 €	10.884.230,73 €	procedura selettiva esterna
TOTALE		544		24.566.366,13 €	

- il reclutamento di 43 unità di categoria D mediante concorso pubblico e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti:
 - 4 unità esperti area amministrativa;
 - 6 unità esperti area economico/finanziaria;
 - 10 unità esperti area tecnica;
 - 14 unità esperti area tecnica ispettore fitosanitario;
 - 9 unità esperti area informatica;

Costo assunzione personale dell'Area dei Funzionari Elevata Qualificazione								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
FUNZIONARI ELEV.QUAL.	43	€ 25.272,42	€ 622,80	€ 9.685,62	€ 35.580,84	€ 12.467,03	€ 48.047,87	€ 2.066.058,51
* Compresa Vacanza Contrattuale Annuale								

Si confermano, altresì, i reclutamenti autorizzati per l'**annualità 2023**, a valere sulle facoltà assunzionali 2023 (cessazioni 2022), dalla DGR 42/2023, come modificata dalla DGR 960/2023, non ancora definiti, al netto delle assunzioni effettuate nel corso del 2023:

- il reclutamento di 101 unità di categoria C mediante concorso pubblico e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti:
 - 1 unità assistente area amministrativa/economico-finanziaria;
 - 5 unità assistenti area tecnica/informatica;
 - 55 unità assistenti area vigilanza guardiaparco;
 - 40 unità assistenti area tecnica agente fitosanitario;

Costo assunzione personale di categoria C								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
C1	101	€ 23.291,44	€ 549,60	€ 9.685,62	€ 33.526,66	€ 10.728,38	€ 44.255,04	€ 4.469.759,04

Per i profili professionali non individuati nel regolamento regionale n. 1/2002, Allegato M-bis, si procederà a successiva modifica e integrazione del suddetto regolamento prima dell'avvio delle procedure concorsuali destinate al reclutamento del predetto personale;

- il reclutamento di n. 82 unità di categoria D (Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) mediante procedure selettive interne per la progressione tra le aree, riservate al personale attualmente inquadrato nella categoria C (Area degli istruttori):
 - 14 unità esperti area amministrativa;
 - 22 unità esperti area economico/finanziaria;
 - 36 unità esperti area tecnica;
 - 10 unità esperti area informatica;

Costo assunzione personale di categoria D								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
D1	82	€ 25.272,42	€ 622,80	€ 9.685,62	€ 35.580,84	€ 12.900,69	€ 48.481,53	€ 3.975.485,46

Gli eventuali posti che rimarranno vacanti in esito all'esperimento delle predette procedure selettive interne saranno coperti mediante corrispondente aumento dei posti riservati allo scorrimento di graduatorie concorsi pubblici previsto per l'annualità 2025;

- la stabilizzazione del personale a tempo determinato riconosciuto nella nota al DFP prot. n. 472018 del 2 maggio 2023, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 57, commi 3 e 3 bis, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato

dall'articolo 3, comma 2 bis, del d.l. 3/2023 e dagli articoli 3, comma 5 ter e 3 bis, comma 1, del d.l. 44/2023 e ancora in servizio presso l'USR Lazio (due funzionari area tecnica si sono nel frattempo dimessi, rispettivamente in data 21/6/2023 e 6/7/2023), previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta e specificamente di:

- 11 unità di personale di categoria D/D1 (attuale Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) area tecnica;

- 4 unità di personale di categoria D/D1 (attuale Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) area amministrativa.

La stabilizzazione avverrà condizionatamente alla approvazione del DPCM di cui all'articolo 57, comma 3 bis, del d.l. 104/2020, di riparto e assegnazione alla Regione Lazio delle somme finalizzate al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato. Ai sensi del citato art. 57, c. 3 septies, del d.l. 104/2020, le predette somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, comma 1, del d.l. 34/2019.

Costo assunzione personale di categoria D								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
D1	15	€ 25.272,42	€ 622,80	€ 9.685,62	€ 35.580,84	€ 12.900,69	€ 48.481,53	€ 727.222,95

Il personale di cui sopra si aggiunge alle due unità di personale di categoria D/D1 profilo esperto area tecnica, la cui stabilizzazione è stata autorizzata per l'anno 2022 con il PIAO di cui alla DGR 286/2022 e confermata dal presente PIAO con il costo sotto riportato.

Costo assunzione personale di categoria D								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
D1	2	€ 25.272,42	€ 622,80	€ 9.685,62	€ 35.580,84	€ 12.900,69	€ 48.481,53	€ 96.963,06

- la stabilizzazione del personale a tempo determinato ricognito nella DGR 173/2023, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, del d.l. 44/2023 e ancora in servizio presso la Giunta regionale del Lazio, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta e specificamente di:

- 4 unità di personale di categoria D/D1 (attuale Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) area amministrativa.

Costo assunzione personale di categoria D								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
D1	4	€ 25.272,42	€ 622,80	€ 9.685,62	€ 35.580,84	€ 12.900,69	€ 48.481,53	€ 193.926,12

i. Reclutamento di personale dell'Area degli Istruttori

Con il presente Piano si conferma il reclutamento programmato per il 2024 con la DGR 286/2022, come modificata dalla DGR 1219/2022, di 70 unità di personale appartenente all'Area degli Istruttori, da reclutare con procedure selettive interne per la progressione tra le aree nonché il reclutamento, per l'anno 2025, di ulteriori 20 unità di personale dell'Area degli Istruttori per le esigenze della Direzione regionale Soccorso pubblico e 112 NUE, mediante scorrimento della graduatoria di concorso.

ANNO 2024

Per l'annualità 2024 si programma il reclutamento di 70 unità appartenenti all'Area degli Istruttori (ex categoria C) mediante procedure selettive interne per la progressione tra le Aree, riservate al personale attualmente inquadrato nell'Area degli Operatori Esperti (ex categoria B):

- 17 unità assistenti area amministrativa;
- 17 unità assistenti area economico/finanziaria;
- 26 unità assistenti area tecnica;
- 10 unità assistenti area informatica.

Costo assunzione personale dell'Area degli Istruttori								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
ISTRUTTORI	70	€ 23.291,44	€ 549,60	€ 9.685,62	€ 33.526,66	€ 11.732,24	€ 45.258,90	€ 3.168.123,31

Gli eventuali posti che rimarranno vacanti in esito all'perimento delle predette procedure selettive interne saranno coperti mediante corrispondente aumento dei posti riservati allo scorrimento di graduatorie concorsi pubblici previsto per l'annualità 2025.

ANNO 2025

E' programmato il reclutamento di personale dell'Area degli Istruttori per le esigenze della Direzione regionale Soccorso pubblico e 112 NUE.

In esito al concorso pubblico, per esami, bandito con Determinazione dirigenziale del 9 agosto 2022, n. G10817, per l'ammissione al corso - concorso selettivo di formazione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale dell'Area degli Istruttori (ex cat. C) con il profilo professionale di Assistente area tecnica - Servizio NUE 112, di cui alla Determinazione Dirigenziale del 9 agosto 2022, n. G10817 e in fase di espletamento, tenuto conto delle necessità di garantire la piena operatività delle due sale operative della centrale unica di risposta CUR NUE, si prevede un ulteriore reclutamento di personale mediante scorrimento della graduatoria di cui al predetto concorso per complessive n. 20 unità. Si chiarisce che per lo scorrimento della graduatoria di cui in parola non si applica il disposto di cui all'articolo 35, comma 5 ter, quarto e quinto periodo, del d.lgs. 165/2001, in quanto l'articolo 28, comma 2, del D.L. 22-6-2023 n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha previsto che le disposizioni del citato articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 165/2001, si applicano ai concorsi pubblici banditi

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (agosto 2023).

Costo assunzione personale dell'Area degli Istruttori								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
ISTRUTTORI	20	€ 23.291,44	€ 549,60	€ 9.685,62	€ 33.526,66	€ 11.732,24	€ 45.258,90	€ 905.178,09

Inoltre si procederà al reclutamento di ulteriori 23 unità di personale dell'Area Istruttori, mediante scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali esterne autorizzate nel 2023, di cui 5 assistenti area amministrativa, 5 assistenti area tecnica, 5 assistenti area vigilanza guardiaparco e 8 assistenti area tecnica agente fitosanitario.

Costo assunzione personale dell'Area degli Istruttori								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
ISTRUTTORI	23	€ 23.291,44	€ 549,60	€ 9.685,62	€ 33.526,66	€ 11.732,24	€ 45.258,90	€ 1.040.954,80

Allo scorrimento delle graduatorie di cui sopra si applica il disposto di cui all'articolo 35, comma 5 ter, quarto e quinto periodo, del d.lgs. 165/2001.

ANNO 2026

Si programma il reclutamento di ulteriori 20 unità di personale dell'Area Istruttori, mediante scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali esterne autorizzate nel 2023, di cui 10 assistenti area amministrativa e 10 assistenti area tecnica. Allo scorrimento delle graduatorie si applica il disposto di cui all'articolo 35, comma 5 ter, quarto e quinto periodo, del d.lgs. 165/2001. Qualora non sia possibile lo scorrimento di graduatoria si procederà o mediante utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti ovvero con procedura concorsuale esterna.

Costo assunzione personale dell'Area degli Istruttori								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
ISTRUTTORI	20	€ 23.291,44	€ 549,60	€ 9.685,62	€ 33.526,66	€ 11.732,24	€ 45.258,90	€ 905.178,09

ii. Reclutamento di personale dell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex cat. D)

In considerazione delle dimissioni di altre due unità di personale dell'Area dei Funzionari e della E.Q., profilo Professionale Esperto legale Avvocato, assunti presso l'Avvocatura regionale in esito al concorso espletato nel 2021, si eleva a 9 il numero di unità ex categoria D, Esperto legale Avvocato, da reclutare con selezione pubblica. Inoltre, considerata la grave carenza di personale di categoria D dovuta anche alle disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento di pensione, con il presente piano si prevedono ulteriori reclutamenti di personale appartenente all'Area dei Funzionari e della E.Q., vari profili, mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie dei concorsi autorizzati nel 2022 (a tali scorrimenti, tenuto conto del numero di posti messi a concorso, inferiore a 20, si applica quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 ter, quinto periodo, del d.lgs. 165/2001) o di

graduatorie di concorso di altri enti ovvero, in caso di impossibilità di scorrimento di graduatorie, mediante procedure concorsuali esterne.

ANNO 2024

Si prevede il reclutamento di n. 9 unità appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D), profilo Esperto legale/Avvocato mediante concorso pubblico e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti;

Costo assunzione personale dell'Area dei Funzionari Elevata Qualificazione								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
FUNZIONARI ELEV.QUAL.	9	€ 25.272,42	€ 622,80	€ 9.685,62	€ 35.580,84	€ 12.467,03	€ 48.047,87	€ 432.430,85

ANNO 2025

Reclutamento di 51 unità di personale dell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione mediante utilizzo di graduatorie di concorso proprie o di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo di graduatorie vigenti mediante procedure concorsuali esterne:

- 15 unità esperti area amministrativa;
- 10 unità esperti area economico/finanziaria;
- 5 unità esperti area tecnica;
- 11 unità esperti area tecnica ispettore fitosanitario;
- 10 unità esperti area informatica.

Costo assunzione personale dell'Area dei Funzionari Elevata Qualificazione								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
FUNZIONARI ELEV.QUAL.	51	€ 25.272,42	€ 622,80	€ 9.685,62	€ 35.580,84	€ 12.467,03	€ 48.047,87	€ 2.450.441,48

ANNO 2026

Si programma il reclutamento di ulteriori 50 unità di personale dell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione mediante utilizzo di graduatorie di concorso proprie o di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo di graduatorie vigenti mediante procedure concorsuali esterne:

- 10 unità esperti area amministrativa;
- 10 unità esperti area economico/finanziaria;
- 15 unità esperti area tecnica;
- 15 unità esperti area informatica.

Costo assunzione personale dell'Area dei Funzionari Elevata Qualificazione								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
FUNZIONARI ELEV.QUAL.	50	€ 25.272,42	€ 622,80	€ 9.685,62	€ 35.580,84	€ 12.467,03	€ 48.047,87	€ 2.402.393,61

5. Procedure di reclutamento ordinario di personale di qualifica dirigenziale.

Una volta quantificato l'importo delle risorse utilizzabili per assunzioni di personale da effettuarsi nel triennio 2024-2026 secondo le modalità evidenziate al punto 4, anche le esigenze di personale di qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale sono individuate avuto riguardo ai processi, alle funzioni e alle attività che necessitano di personale, nel rispetto del contenuto delle linee di indirizzo adottate con il citato DM del 8 maggio 2018.

Pertanto, anche il fabbisogno di dirigenti occorrente all'amministrazione regionale è stato determinato sotto un duplice profilo:

- con riferimento alla consistenza numerica delle unità di personale necessarie al corretto svolgimento delle procedure rispetto a quelle impiegate nei processi e nelle attività delle strutture amministrative;
- in relazione alle professionalità e alle competenze meglio rispondenti all'esigenza di garantire la corretta, efficace ed efficiente esecuzione dei processi e delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Una volta definite le necessità di risorse umane, la migliore distribuzione delle professionalità e competenze all'interno dell'amministrazione deve essere realizzata, innanzitutto, attraverso una ricollocazione del personale già presente nella struttura, in ragione delle specifiche qualifiche e attitudini possedute nonché attraverso una riqualficazione professionale delle risorse mediante attività di formazione.

In merito alle procedure di reclutamento del personale di qualifica dirigenziale va evidenziato che il legislatore regionale, da ultimo con l'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, ha modificato l'articolo 16 della L.R. 6/2002, recependo i principi fondamentali stabiliti dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 80/2021, che ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter all'art. 28 del d.lgs. n. 165/2002. Specificamente è stato previsto che una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata dalla Giunta al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Detto personale è selezionato attraverso procedure comparative che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale in servizio a tempo indeterminato che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2002 presso l'amministrazione della Giunta regionale.

Con il presente piano si confermano i reclutamenti autorizzati per **l'annualità 2022**, a valere sulle facoltà assunzionali 2022 (cessazioni 2021) (al netto delle assunzioni già effettuate nel corso del 2022), dalla DGR 286/2022, come modificata dalla DGR 1219/2022 non ancora definiti:

- n. 27 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo amministrativo di cui:
 - 8 posti attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della L.R. 6/2002 per particolari professionalità (MAX 30%);
 - 4 posti attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della L.R. 6/2002, per titolari incarichi ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 (MAX 15%);
 - 15 posti attraverso procedura concorsuale esterna;
- n. 7 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico architetto di cui:
 - 2 posti attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della L.R. 6/2002, per particolari professionalità (MAX 30%);
 - 1 posto attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della L.R. 6/2002, per titolari incarichi ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 (MAX 15%);
 - 4 posti attraverso procedura concorsuale esterna;
- n. 7 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico ingegnere civile di cui:
 - 2 posti attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della L.R. 6/2002, per particolari professionalità (MAX 30%);
 - 1 posto attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della L.R. 6/2002, per titolari incarichi ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 (MAX 15%);
 - 4 posti attraverso procedura concorsuale esterna;

Costo assunzione 41 unità di personale di qualifica dirigenziale								
Numero unità da assumere	Tabellare	Indennità di posizione	I.V.C.	Indennità di risultato	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
41	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 5.957.435,30

ANNO 2024

Si programma il reclutamento di 13 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo amministrativo mediante scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale esterna autorizzata nell'annualità 2022. A tale scorrimento si applica quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 ter, quinto periodo, del d.lgs. 165/2001.

Qualifica	Numero unità di personale di qualifica dirigenziale da assumere	Tabellare	Indennità di posizione	I.V.C.	Indennità di risultato	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
Dirigente	13	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 1.888.942,90

ANNO 2025

Si programma il reclutamento di 1 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo amministrativo mediante scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale esterna autorizzata nell'annualità 2022. A tale scorrimento si applica quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 ter, quinto periodo, del d.lgs. 165/2001.

Qualifica	Numero unità di personale di qualifica dirigenziale da assumere	Tabellare	Indennità di posizione	I.V.C.	Indennità di risultato	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
Dirigente	1	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 145.303,30

ANNO 2026

Si programma il reclutamento di 10 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo amministrativo mediante scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale esterna autorizzata nell'annualità 2022. A tale scorrimento si applica quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 ter, quinto periodo, del d.lgs. 165/2001.

Qualifica	Numero unità di personale di qualifica dirigenziale da assumere	Tabellare	Indennità di posizione	I.V.C.	Indennità di risultato	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
Dirigente	10	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 1.453.033,00

6. Assunzioni delle categorie protette

Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale incidente sulla quota di *turn over* del personale previsto dal presente Piano (art. 3, comma 6, del d.l. 90/2014) e vanno, in ogni caso, garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nell'ambito della predetta quota d'obbligo calcolata sulla base di computo prevista dall'art. 3 della legge n. 68/1999 (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 e, da ultimo, Direttiva n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Al riguardo si dà atto che il Prospetto informativo inviato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 31 gennaio 2023, protocollo di sistema 8529, ha fatto emergere una scoperta, a livello regionale, di n. 31 unità di cui all'art. 1 L. 68/99, in luogo delle 22 unità precedentemente previste nel P.I.A.O. 2023-2025 (alle quali si sommavano 2 tirocini extracurricolari la cui procedura di selezione è *in itinere*) e n. 3 unità di cui all'art 18 L. 68/99, in luogo delle 2 unità precedentemente previste. Inoltre, le nuove disposizioni del CCNL comparto Funzioni locali triennio 2019/2021, entrato in vigore nell'aprile 2023, hanno operato una revisione del sistema di classificazione del personale di comparto, introducendo le aree in sostituzione delle categorie e, in alcuni casi, modificando i relativi requisiti di accesso. Riguardo alla ex categoria B (categoria di inquadramento individuata per tutti i reclutamenti delle categorie protette), ora corrispondente all'Area degli operatori esperti, il nuovo CCNL, Allegato A, prevede come requisito di accesso l'assolvimento dell'obbligo scolastico, come precedentemente previsto per la categoria B, accompagnato da una specifica qualificazione professionale. Tutto ciò pone un problema di coordinamento con l'articolo 35, comma 1, lettera b), del d.lgs. 165/2001, dal momento che la norma in questione riserva la possibilità di reclutamento mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, esclusivamente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; si rende, quindi, necessario adeguare anche la modalità di reclutamento precedentemente programmata, cioè l'avviamento numerico a selezione, ad oggi possibile soltanto per la ex categoria A, attuale Area degli operatori.

Ai fini del completamento della quota d'obbligo, in particolare, si dovrà procedere all'assunzione di n. 29 unità di personale appartenente alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/99 (fatte salve le assunzioni conseguenti ai due tirocini extracurricolari, qualora vadano a buon fine, già previsti nella precedente convenzione con il SILD, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato con il profilo professionale di "Esecutore area amministrativa", categoria B1, per cui è in fase di

espletamento la relativa procedura di selezione pubblica, bandita con determinazione dirigenziale 5 agosto 2022, n. G10750) e n. 1 unità in più, rispetto alle 2 già programmate, di personale appartenente alle categorie protette di cui all'art 18 della legge 68/99 in possesso del diploma di scuola media inferiore (terza media) e dell'attestato della Patente europea del computer (ECDL), da inquadrare come ex categoria B.

Per la copertura delle 29 unità di personale si procederà come di seguito:

- mediante la riserva del 30% dei posti di categoria B1 (attuale Area degli operatori esperti) di cui alla procedura selettiva pubblica programmata per l'anno 2024 per il reclutamento di 34 unità di personale;
- mediante la riserva del 20% dei posti di categoria C1 (attuale Area degli istruttori) di cui alle procedure selettive pubbliche programmate per l'anno 2023 per il reclutamento di 5 unità assistenti area tecnica/informatica, 55 unità assistenti area vigilanza guardiaparco, 40 unità assistenti area tecnica agente fitosanitario.

Andrà conseguentemente adeguata la Convezione sottoscritta dalla Direzione Affari Istituzionali e personale con l'Agenzia regionale Spazio lavoro "Servizio Inserimento Lavoro Disabili" (di seguito SILD), ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/99, prot. n. 0813336 del 25/8/2022, la quale prevedeva come unica modalità di reclutamento l'avviamento numerico a selezione (come da nota Agenzia regionale Spazio Lavoro prot. n. 1195311 del 23/10/2023).

Si riporta il costo dei 2 tirocini extracurricolari, finalizzati all'assunzione con il profilo professionale di "Esecutore area amministrativa", categoria B1, per cui è in fase di espletamento la relativa procedura di selezione pubblica e di 1 unità di categoria B1 appartenente alle categorie protette di cui all'art 18 della legge 68/99 in possesso del diploma di scuola media inferiore (terza media) e dell'attestato della Patente europea del computer (ECDL).

Tabella 8

Costo assunzione di personale dell'Area Operatori Esperti								
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Media accessorio Circolare	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
OPERATORI ESPERTI	3	€ 20.723,82	€ 471,72	€ 9.685,62	€ 30.881,16	€ 10.785,47	€ 41.666,63	€ 124.999,89

7. Budget assunzionale 2024-2026.

Tenuto conto di quanto illustrato e delle economie da cessazioni ivi quantificate nonché dei reclutamenti programmati nel paragrafo 4, si riportano, di seguito, il riepilogo del costo del 100 per cento del *turn over* delle cessazioni 2023-2025 e le assunzioni programmate nel triennio 2024-2026 a valere sulle predette risorse. Relativamente alla possibilità di cumulo dei valori economici delle capacità assunzionali e del relativo cumulo dei "resti" per il personale dirigenziale e non dirigenziale, al fine di determinare un unico budget complessivo, si riporta quanto deciso nella deliberazione n. 17/2019 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti secondo cui: *"I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei cd. "resti assunzionali", per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità*

legislative di cui all' art. 14-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2019, il riferimento "al quinquennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni".

Tabella 7

Costo cessazioni personale del comparto e di qualifica dirigenziale 2023- 2025 - Facoltà assunzionali 2024-2026			
Annualità	Costo totale cessazioni comparto	Costo totale cessazioni dirigenti	Costo totale cessazioni
2023	€ 5.899.000,88	€ 1.017.123,10	€ 6.916.123,98
2024	€ 4.808.829,47	€ 1.162.426,40	€ 5.971.255,87
2025	€ 4.052.794,39	€ 726.516,50	€ 4.779.310,89
2026	€ 4.586.351,99	€ 1.017.123,10	€ 5.603.475,09
Totale	€ 19.346.976,74	€ 3.923.189,10	€ 23.270.165,84

Tabella 7.1

BUDGET ASSUNZIONALE 2024-2026			
ANNO	CAPACITA' ASSUNZIONALE	COSTO ASSUNZIONI	RESTI
2024	6.916.123,98 €	6.906.162,51 €	9.961,47 €
2025	5.971.255,87 €	5.958.543,12 €	12.712,75 €
2026	4.779.310,89 €	4.760.604,70 €	18.706,19 €
Totale	17.666.690,74 €	17.625.310,33 €	41.380,41 €

Si indica, a seguire, il budget assunzionale 2024-2026 e, analiticamente, la spesa per assunzioni di personale da sostenere, secondo le modalità indicate nei paragrafi 4, 5 e 6, nelle annualità 2024, 2025, 2026.

Tabella 7.2

Costo totale assunzioni 2024		
Categoria/Qualifica	Numero unità di personale da assumere	Costo
Operatori Esperti	34	1.416.665,45 €
Istruttori	70	3.168.123,31 €
Funzionari E.Q./Esperti legali	9	432.430,85
Dirigenti	13	1.888.942,90
TOTALE	126	6.906.162,51 €

Tabella 7.3

Costo totale assunzioni 2025		
Categoria/Qualifica	Numero unità di personale da assumere	Costo
Operatori esperti	34	1.416.665,45 €
Istruttori NUE	20	905.178,09 €
Istruttori	10	452.589,04 €
Istruttori guardiaparco	5	226.294,52 €
Istruttori fitosanitari	8	362.071,24 €
Funzionari E.Q.	51	2.450.441,48 €
Dirigenti	1	145.303,30 €
TOTALE	129	5.958.543,12 €

Tabella 7.4

Costo totale assunzioni 2026		
Categoria/Qualifica	Numero unità di personale da assumere	Costo
Istruttori	20	905.178,09 €
Funzionari E.Q.	50	2.402.393,61 €
Dirigenti	10	1.453.033,00 €
TOTALE	80	4.760.604,70 €

Nel rispetto dell'art. 3, comma 5-ter del d.l. n. 90/2014 secondo cui anche le regioni e gli enti locali sono tenuti ad applicare i principi di cui all'art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013, l'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salvo comprovate temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della l. 56/2019, come modificato dal d.l. 80/2021, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Nel presente piano si conferma quanto già approvato nel P.I.A.O. 2023-2025 – Allegato Tecnico 5 relativo al PTF 2023-2025 – di cui alla DGR N. 42/2023. L'art. 1, comma 15, del d.l. 80/2021, stabilisce che: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.”*

Con il precedente Piano dei fabbisogni 2021-2023 di cui alla DGR 1023/2021, a valere sulle facoltà assunzionali 2021, è stata pianificata l'assunzione, che qui si conferma, di n. 10 unità di personale di qualifica dirigenziale, di cui n. 5 unità di profilo amministrativo e n. 5 unità di profilo tecnico, da destinare alle attività strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del suddetto Piano.

Si riporta, nella successiva tabella, il costo lordo di una unità di personale di profilo dirigenziale con l'indicazione delle competenze fisse ed accessorie.

Tabella 8

Costo unità di personale di qualifica dirigenziale			
<i>competenze fisse</i>	<i>importi mensili</i>	<i>mesi</i>	<i>importo annuo</i>
Stipendio	3.481,60	13	45.260,80
Indennità Vacanza Contr.	24,37	13	316,81
totale comp. fisse	3.505,97		45.577,61
<i>Oneri riflessi(35,873%)</i>	1.257,70		16.304,48
Costo amministrazione comp. fisse	4.763,67		61.882,09
<i>competenze accessorie</i>	<i>importi mensili</i>	<i>mesi</i>	<i>importo annuo</i>
Retr. Posizione dirigente Area	3.500,95	13	45.512,35
Risultato teorico 35%		0	15.929,32
totale comp. accessorie	3.500,95		61.441,67
<i>Oneri riflessi(32,993%)</i>			21.979,53
Costo amministrazione comp. acc.rie	3.500,95		€ 83.421,20
Costo totale mese amme			145.303,29 €

In considerazione del costo sopra indicato, la spesa di n. 10 unità di personale di qualifica dirigenziale, profilo tecnico e amministrativo, da reclutare per la direzione delle aree strettamente e direttamente funzionali alle linee di attività del PNRR è pari a € **1.453.032,90**.

Si conferma, altresì, quanto richiesto con nota prot. n. 1118522 del 09 novembre 2022, dall'Area "Attuazione delle politiche per il rafforzamento amministrativo", rispetto ai fabbisogni per le assunzioni a tempo determinato per il potenziamento degli organici dei soggetti attuatori del PNRR in attuazione dell'articolo 11 del D.L. 36/2022, al netto delle assunzioni effettuate nel 2023, come di seguito indicato:

- 51 unità di personale a tempo determinato da assumere con risorse a valere su fondi regionali *ex art. 11 D.L. 36/2022* per interventi PNRR rispetto ai quali la Regione Lazio è soggetto attuatore di cui:

- a) n. 48 unità Area Funzionari e dell'EQ (ex Cat. D) per i profili di seguito riportati:
 - (1) n. 5 esperti area economico-finanziaria;
 - (2) n. 5 esperti area amministrativa;
 - (3) n. 16 esperti area tecnica;
 - (4) n. 3 esperti area informatica;
 - (5) n. 1 specialista area tecnica;
 - (6) n. 1 specialista area informatica;
 - (7) n. 2 esperti area legislativa, economico-finanziaria;
 - (8) n. 10 esperti area amministrativa, area economico-finanziaria, area tecnica;
 - (9) n. 2 esperti area informatica o area amministrativa;
 - (10) n. 3 esperti area economico-finanziaria o area amministrativa;
- b) n. 3 unità di Cat. C e, in particolare:
 - (1) n. 1 assistente area economico-finanziaria;
 - (2) n. 2 assistenti area amministrativa.

Le suddette assunzioni comporterebbero una spesa complessiva di € 2.543.696,01, di cui € 124.979,31 per l'assunzione di n. 3 unità di personale di categoria C ed € 2.418.716,70 per l'assunzione di n. 48 unità di personale Area Funzionari e EQ (ex categoria D), come da tabelle sotto riportate:

Tabella 8.1

Costo assunzione personale dell'Area degli Istruttori										
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (incl. 13 mensilità)*	Oneri	Costo fisso	Produttività	Indennità Comparto	Oneri	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale complessivo individuale	Totale generale
ISTRUTTORI	3	€ 23.291,45	€ 8.686,92	€ 31.978,37	€ 6.642,96	€ 549,60	€ 2.488,63	€ 9.681,40	€ 41.659,77	€ 124.979,31

Tabella 8.2

Costo assunzione personale dell'Area dei Funzionari Elevata Qualificazione										
qualifica	unità di personale da assumere	tabellare (incl. 13 mensilità)	Oneri	Costo fisso	produttività	indennità di comparto	Oneri	Media accessorio Circolare dipartimento FP	Totale individuale	totale generale
Area dei Funzionari ed EQ	48	25.272,39	9.472,85	34.745,24	11.000,04	622,8	4.021,49	15.644,69	50.389,93	2.418.716,70

La spesa per le predette assunzioni grava, ai sensi dell'articolo 11 del d.l. 36/2022, sulle risorse di cui all'articolo 9, c. 28 del d.l. 78/2010, il cui limite può essere derogato e non rileva ai fini di cui all'articolo 33 del d.l. 34/2019 e all'articolo 1, cc. 557 e ss. della l. 296/2006. L'effettuazione delle assunzioni di cui in parola è subordinata alle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, del citato d.l. 36/2022.

Con riferimento all'art. 9 del D.L. 80/2021, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR", nel corso dell'anno 2024 è previsto il conferimento di n. 39 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, di diversi profili, di durata annuale con possibilità di rinnovo al termine del periodo, nel rispetto dei parametri economici definiti nel "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo" adottato con DDG pro-tempore dell'Agenzia della Coesione Territoriale n. 107 dell'08/06/2018. Il conferimento di detti incarichi dà attuazione alla D.G.R. n. 96/2023 modificata dalla D.G.R. n. 507/2023 concernente la revisione dei fabbisogni del Piano Territoriale di Assistenza Tecnica - Progetto CUP F81B21008070006. I nuovi incarichi di professionisti ed esperti si aggiungono ai 53 incarichi di collaborazione, anch'essi previsti dalla D.G.R. n. 507/2023, per un totale di n. 92 incarichi conferibili. Detti incarichi sono finanziati con le risorse del Fondo Nazionale di Rotazione Next Generation EU, pari a € 24.063.000,00, ai quali si aggiunge l'ulteriore finanziamento di € 2.254.000,00, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente ai sensi del DPCM del 12 novembre 2021 e del Decreto del 29 agosto 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

9. Reclutamento del personale necessario per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.

In esito alla dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022, è stata adottata l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, che detta disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul

territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

L'articolo 4, comma 5, della detta ordinanza prevede che le regioni, al fine di garantire l'efficace coordinamento e attuazione delle attività, possano conferire incarichi dirigenziali in deroga alla durata minima di cui all'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (la durata dei contratti dovrà coincidere con la durata dell'emergenza) e in deroga ai limiti percentuali di cui al medesimo articolo 19, comma 6, per la copertura dei relativi posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali. Sulla base delle illustrate previsioni, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, con nota prot.n. 294970 del 24 marzo 2022, ha richiesto l'applicazione della menzionata ordinanza al fine della copertura, fino al 31 dicembre 2022, di due strutture a responsabilità dirigenziale dell'Agenzia rimaste vacanti.

Si è proceduto dunque alla selezione e nomina, ai sensi del regolamento regionale 1/2002, allegato H, a seguito dell'esperimento senza esito dell'interpello interno rivolto al personale di qualifica dirigenziale, di due unità di qualifica dirigenziale ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001, a decorrere dal 15 aprile 2022.

L'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", ha prorogato lo stato di emergenza relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, fino al 31 dicembre 2024. Pertanto la spesa prevista per i due dirigenti fino al 31/12/2024 è di € 290.606,58.

10. Reclutamento del personale da destinare all'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in attuazione dell'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Con il presente piano si conferma quanto programmato per l'annualità 2022 con DGR 1219/2022, in attuazione degli articoli 45 e 53 del D. Lgs. n. 117/2027 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 4 agosto 2022 e successive modificazioni, ovvero il reclutamento con contratto a tempo determinato, di durata triennale, di n. 7 unità di personale di categoria D e n. 12 unità di personale di categoria C, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti disponibili presso gli Enti strumentali regionali e/o altri enti pubblici. Tale reclutamento è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 e nei limiti delle stesse.

Nella tabella 10 si riporta il costo complessivo lordo delle risorse umane sopra indicate.

Tabella 10

Costo totale assunzioni			
Categoria/Qualifica	Numero unità di personale da assumere	Costo annuale	Costo triennale
Area degli Istruttori	12	527.030,50 €	1.581.091,50 €
Area dei Funzionari ed EQ	7	364.583,34 €	1.093.750,01 €
TOTALE	19	891.613,84 €	2.674.841,51 €

11. Ricognizione dei dati relativi al personale non appartenente al ruolo della Giunta regionale e al personale di ruolo in servizio presso altri Enti.

Nell'ambito di quanto disposto dal DM del 8 maggio 2018, si riportano di seguito, a fini ricognitivi, i dati, finanziari e numerici, relativi al personale non appartenente al ruolo della Giunta regionale assunto a tempo determinato e in servizio nelle strutture della Giunta regionale e al personale di ruolo in servizio presso altri Enti, relativo all'annualità 2023.

11.1 Costo del personale in servizio presso la Giunta regionale assunto con rapporti di lavoro flessibile.

Nella Tabella successiva è riportato il costo del personale assunto a tempo determinato in servizio presso la Giunta regionale, comunicato dall'Area Trattamento economico. Nel novero del predetto personale a tempo determinato sono ricompresi i responsabili e il personale delle strutture di diretta collaborazione. Riguardo alla relativa spesa è necessario rispettare il vincolo normativo previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", recepito dall'articolo 19 della l.r. 4/2013.

La norma contiene disposizioni volte al contenimento del lavoro flessibile, disponendo che la spesa sostenuta da parte delle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché quella relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio, non può essere superiore a quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. Tale limite di spesa per la Giunta e il Consiglio regionali unitariamente considerati è pari a € 27.546.494,00 di cui € 459.000,00 per le collaborazioni e i contratti di co.co.co..

Tabella 11.1

Art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2009	Spesa 2009 *	Spesa 2023*
Personale a tempo determinato	27.087.000,00 €	7.731.262,50 €
Contratti di collaborazione e co.co.co.	459.000,00 €	
Totale	27.546.000,00 €	7.731.262,50 €

Non sono ricompresi in tale tetto di spesa, in quanto completamente eterofinanziati, i seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato:

1) Determinazione Dirigenziale n. G14411 del 30/10/2023 – 1 unità di personale appartenente all'Area dei funzionari e della E.Q, assunta con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per il periodo 02/11/2023 – 31/12/2025 prorogabile di ulteriori 6 mesi in relazione alla realizzazione della misura PNRR 1.7.2 ex art. 1, co. 1, D.L. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021, per le esigenze della Direzione regionale competente in materia di Transizione tecnologica. Il costo complessivo lordo della predetta unità di personale è posto a carico dell'intervento del PNRR, Misura 1.7.2, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, e grava sulla voce di spesa "Formazione", così come indicata al punto 6 delle "Linee guida per la definizione del Piano Operativo", approvate con la D.G.R. n. 1172/2022. Le somme da destinare all'intervento del PNRR, Misura 1.7.2. "Rete dei servizi di facilitazione digitale – Regione Lazio, anche a copertura della spesa per l'assunzione di una unità di personale da applicare al suddetto intervento, sono state attribuite con D.P.C.M. – Dipartimento Trasformazione Digitale n. 65/2022 e l'iscrizione di tali importi sul Bilancio Regionale è avvenuta con D.G.R. n. 1117 del 30/11/2022. Come richiesto, si

specifica che con D.G.R. n. 1172 del 13/12/2022 sono state riassunte d'ufficio su capitoli di entrata e corrispondenti capitoli di spesa le seguenti prenotazioni di impegno, poi perfezionate (con rimodulazione della pren. n. 58799 da € 30.000,00 a € 15.000,00), con Determinazione Dirigenziale n. G14411 del 30/10/2023;

2) Determinazione Dirigenziale G16853 31/12/2021 - n. 5 unità di personale appartenente all'Area dei funzionari e della E.Q, area tecnica, assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con scadenza contrattuale al 31/12/2024, per le esigenze della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, ai sensi della l. 23 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 701-704, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico;

3) n. 4 funzionari assunti con contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio per le esigenze della Direzione regionale Centrale acquisti. Il personale in questione è stato assunto nel corso del 2020 per un periodo di 24 mesi con il profilo professionale di esperto area amministrativa, categoria D - posizione economica D1. Alla scadenza dei 24 mesi i contratti di lavoro sono stati prorogati di 12 mesi, con Determinazione G05881 del 13/05/2022 (già prevista nella DGR 286/2022), e ulteriori 12 mesi, nelle more dell'attivazione delle procedure di stabilizzazione, con Determinazione G06479 del 13/05/2023 (già prevista nella DGR 173/2023). Le assunzioni sono avvenute ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, commi 176 e 177. La copertura finanziaria delle competenze stipendiali delle unità di personale assunto è avvenuta con le risorse del Fondo dei soggetti aggregatori assegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze e già contabilizzate e incassate sul capitolo di entrata E0000229138. Tali somme sono state rese disponibili sul capitolo U0000S23107 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato di cui al fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi - art. 9, c. 9, del d.l. n. 66/2014, convertito dalla l. n. 89/2014 § retribuzioni in denaro".

Presso le strutture regionali sono inoltre impiegate, a titolo gratuito, diverse unità di personale con rapporto di tipo formativo:

- 3 unità per tirocinio formativo presso la Direzione regionale competente in materia di ambiente;
- 1 unità per tirocinio curriculare presso la Direzione regionale competente in materia di servizi sociali;
- 2 unità per tirocinio formativo presso la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici.

Infine, presso l'Avvocatura regionale sono impiegati n. 9 tirocinanti per pratica forense ai quali è riconosciuto un rimborso spese forfettario di € 1.400 ciascuno.

11.2 Personale a tempo determinato impiegato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Il contingente del personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002, è stabilito in 234 unità complessive, comprensive sia del personale esterno alla Giunta regionale, assunto a tempo determinato o in comando da altre pubbliche amministrazioni, sia del personale interno ai ruoli dell'amministrazione. Ai fini del contenimento della spesa di personale e dei costi della politica, nella tabella 11.2 è indicata la spesa massima ammissibile per il 2024 per il personale esterno impiegato nelle strutture di diretta collaborazione della Giunta regionale, sia con contratti a tempo determinato che in comando o altro istituto previsto dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza.

Tabella 11.2

SEGRETERIA DEL PRESIDENTE				
<i>Contingente: 10 unità di cui massimo 8 di personale esterno (compreso il personale in aspettativa, comando o fuori ruolo)</i>				
n.	categoria/ruolo	tipo di rapporto	orario	Costo teorico
1	Responsabile segreteria politica	ESTERNO	FULL TIME	123.741,58 €
1	Segretario particolare	ESTERNO	FULL TIME	123.741,58 €
1	D1	ESTERNO	FULL TIME	69.044,37 €
5	C1	ESTERNO	FULL TIME	301.027,46 €
2	C/D	INTERNO	FULL TIME	
10				617.554,99 €

SEGRETERIA VICE PRESIDENTE				
<i>Contingente: 2 unità</i>				
n.	categoria/ruolo	tipo di rapporto	orario	Costo teorico
1	Responsabile segreteria	ESTERNO	FULL TIME	110.940,73 €
1	Segretario particolare	ESTERNO	FULL TIME	110.940,73 €
2				221.881,46 €

UFFICIO DEL CAPO DI GABINETTO				
<i>Contingente: 15 unità di cui massimo 10 di personale esterno (compreso il personale in aspettativa, comando o fuori ruolo)+ capo di gabinetto</i>				
n.	categoria/ruolo	tipo di rapporto	orario	Costo teorico
1	Capo di Gabinetto	ESTERNO	FULL TIME	256.844,54 €
1	Vice Capo di Gabinetto	ESTERNO	FULL TIME	192.012,80 €
1	Vice Capo di Gabinetto	ESTERNO	FULL TIME	192.012,80 €
1	Responsabile segreteria	ESTERNO	FULL TIME	123.741,58 €
1	Segretario particolare	ESTERNO	FULL TIME	123.741,58 €

4	C1	ESTERNO	FULL TIME	240.821,97 €
2	D1	ESTERNO	FULL TIME	138.088,74 €
5	C/D	INTERNO	FULL TIME	
16				1.267.264,01 €

**Strutture autonome e posizioni individuali dell'Ufficio di Gabinetto ** Ufficio stampa **
Comunicazione ** Portavoce del Presidente**

Contingente: 122 unità di cui massimo 85 di personale esterno (compreso il personale in aspettativa, comando o fuori ruolo)

n.	categoria/ruolo	tipo di rapporto	orario	costo teorico
10	Responsabile	ESTERNO	FULL TIME	1.322.754,85 €
2	Responsabile posizione individuale	ESTERNO	FULL TIME	202.680,18 €
1	Vice Capo legislativo	ESTERNO	FULL TIME	74.671,64 €
1	Responsabile Ufficio Stampa	ESTERNO	FULL TIME	132.275,48 €
1	Responsabile Comunicazione	ESTERNO	FULL TIME	132.275,48 €
1	Portavoce del Presidente	ESTERNO	FULL TIME	132.275,48 €
41	C1	ESTERNO	FULL TIME	2.468.425,17 €
28	D1	ESTERNO	FULL TIME	1.933.242,32 €
37	C/D	INTERNO	FULL TIME	
122				6.398.600,61 €

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

n.	categoria/ruolo	tipo di rapporto	orario	Costo teorico
1	Segretario Giunta	ESTERNO	FULL TIME	132.275,48 €
1	Vice Segretario	INTERNO	FULL TIME	
2	C/D	INTERNO	FULL TIME	
4				132.275,48 €

SEGRETERIA ASSESSORATO				
<i>Contingente: 8 unità di cui massimo 6 di personale esterno (compreso il personale in aspettativa, comando o fuori ruolo)</i>				
n.	categoria/ruolo	tipo di rapporto	orario	Costo teorico
1	Responsabile segreteria	ESTERNO	FULL TIME	110.940,73 €
1	D1	ESTERNO	FULL TIME	69.044,37 €
4	C1	ESTERNO	FULL TIME	240.821,97 €
2	C/D	INTERNO	FULL TIME	
8				420.807,06 €

Totale segreteria assessorato per massimo 10 Assessorati				
n.	categoria/ruolo	tipo di rapporto	orario	Costo teorico
10	Responsabile	ESTERNO	FULL TIME	1.109.407,29 €
10	D1	ESTERNO	FULL TIME	690.443,68 €
40	C1	ESTERNO	FULL TIME	2.408.219,67 €
20	C/D	INTERNO	FULL TIME	
80				4.208.070,65 €

TOTALE COMPLESSIVO				
234				12.845.647,20 €

11.3 Incarichi di collaborazione e di tipo libero professionale, di studio, ricerca e consulenza.

Per quanto attiene al personale assunto con contratti di lavoro autonomo, risultano in servizio presso le Direzioni della Giunta regionale al 31/12/2023:

- n. 9 collaboratori con contratto di lavoro autonomo per le necessità della Direzione regionale Audit, FESR, FSE e controllo interno. La spesa per tali rapporti di lavoro, pari a circa € 540 mila annui, è finanziata al 100% con le risorse del programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e Controllo 2014-2020 (POC), approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera del 23

dicembre 2015, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 febbraio 2022;

- n. 4 collaboratori con contratto di lavoro autonomo per le necessità della Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico. La spesa per tali rapporti di lavoro è cofinanziata con risorse a carico del POR FESR 2021-2027 e del PON GOV 2014-2020. Gli oneri a carico del bilancio regionale per il 2023 per i 4 collaboratori ammontano a € 11.396,26;
- n. 15 collaboratori con contratto di lavoro autonomo per le necessità della Direzione regionale competente in materia di sanità, per l'esercizio delle funzioni in materia di farmaco vigilanza. La spesa relativa a tali rapporti è interamente a carico dei fondi statali di cui all'art. 1, c. 819, della l. 310/2006;
- n. 52 collaboratori con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 9 del citato d.l. 80/2021, per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, per un costo complessivo, a valere sul Fondo Nazionale di Rotazione Next Generation EU, pari a € 24.063.000,00.

Per quanto attiene al personale assunto con incarichi di tipo libero professionale, di studio, ricerca e consulenza per le esigenze dell'organo di indirizzo politico, sono impiegati al 31/12/2023, n. 3 consulenti con incarico conferito ai sensi del regolamento regionale n. 17 del 5 agosto 2005 "Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale", di cui uno a titolo oneroso, per un totale di € 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre Iva e cassa previdenziale/rivalsa INPS se dovuta.

11.4 Incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture organizzative per la gestione della Giunta regionale del Lazio, a soggetti esterni all'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6 del d. lgs n. 165/2001

L'articolo 19, commi 5bis e 6, del d.lgs. 165/2001, richiamato dall'articolo 20, commi 7 e 9, della l.r. 6/2002, consente alle pubbliche amministrazioni di poter conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione procedente, laddove non siano presenti all'interno adeguate professionalità, entro specifici limiti percentuali, calcolati avendo come parametro la dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale. In particolare, l'articolo 19, c. 5 bis, d.lgs. 165/2001, come modificato dal decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, richiamato dall'articolo 20, c. 9, della l.r. 6/2002, consente alle pubbliche amministrazioni di poter reclutare dirigenti esterni ai propri ruoli e appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni nel limite percentuale del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale. In merito va segnalato che l'articolo 3, c. 3 bis, del d.l. 80/2021, convertito con modificazioni dalla l. 113/2021, ha disposto la cessazione dell'efficacia della predetta percentuale. Tuttavia, in via prudenziale, si continua ad applicare nel reclutamento di dirigenti di altre amministrazioni la quota percentuale del 10% della dotazione organica, stabilita dall'allegato C al r.r. 1/2002 in 265 unità, per cui la quota massima di posizioni dirigenziali attribuibili a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni ammonta a 26 unità.

Con riguardo al comma 6 del citato art. 19, che consente di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014, ha disposto che per la dirigenza regionale il limite dei posti della dotazione organica attribuibili ai sensi del comma 6 del predetto art. 19 può raggiungere il livello massimo del 10 per cento. Pertanto, le posizioni dirigenziali attribuibili a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali della Giunta regionale sono stabilite nel numero massimo di 26 unità.

Al 31 dicembre 2023 risultano impiegate nelle strutture organizzative per la gestione della Giunta regionale del Lazio n. 17 unità di personale assunte ai sensi del sopra indicato art. 19, comma 5-bis, e n. 25 unità di personale assunte ai sensi del citato art. 19, comma 6. A questi si aggiungono, fuori quota ex art. 19, c. 6, 2 dirigenti assunti ai sensi dell'art. 3 comma 1bis, del D.L. 189/2016 e 2 dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022. La spesa per detto personale, in ragione d'anno, è di circa € **6.684.000**.

11.5 Personale in comando/ distacco/ assegnazione temporanea/ convenzione/ aspettativa/ fuori ruolo.

La normativa nazionale in materia di comando è rinvenibile, tra l'altro, negli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3/1957, negli articoli 30, comma 1 quinquies, e 70 del d.lgs. n. 165/2001 e da ultimo nell'articolo 6 del d.l. 36/2022. La normativa regionale di riferimento è contenuta nell'art. 5, comma 2 bis, della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni e all'interno del regolamento regionale n. 1/2002, in particolare agli artt. 233, 233 bis e 234.

Il comando verso altre amministrazioni o enti pubblici è disposto, ai sensi del r.r. 1/2002, in misura non superiore al 4 % del personale in servizio, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessato.

Il comando verso la Regione è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all'interno dell'amministrazione, nel limite delle vacanze di organico. Per il contingente da impiegare presso le strutture organizzative gestionali della Giunta regionale del Lazio l'articolo 233 del r.r. 1/2002 fissa il limite massimo di 30 unità. Tuttavia tale limite deve considerarsi superato dalla nuova disciplina introdotta dall'articolo 6 del d.l. 36/2022, che, novellando l'articolo 30 del d.lgs. 165/2001, ha stabilito, con riferimento al personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità previste dal citato articolo 30 del d.lgs. 165/2001. Tale disposizione non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

In considerazione della novella normativa e di quanto ulteriormente stabilito dal comma 2 dell'articolo 6 del d.l. 36/2022, che prevede la cessazione dei comandi e distacchi in essere alla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2022, dal 1° gennaio 2023 va applicata la nuova percentuale del 25% dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità. Questa amministrazione con DD nn. G09033, G09034, G09035, G09036, G09037, G09038, G09039, G09040, G09041 del 29 luglio 2020, ha bandito, in applicazione del PTFP 2020/22 di cui alla DGR 1010/2020, 9 procedure di mobilità riservate a personale non dirigenziale di categoria C e D di diversi profili, a copertura di complessivi 176 posti. All'esito delle procedure di mobilità, concluse con DD nn. G02471, G02473, G02478, G02493, G02496, G02498, G02499, G02500, G02501 del 8 marzo 2021, sono stati coperti 121 posti e sono rimasti vacanti complessivamente 55 posti. Applicando alle predette vacanze la percentuale del 25% stabilita dall'articolo 30, comma 1 quinquies, del d.lgs. 165/2001, il nuovo limite massimo del contingente di personale in comando/distacco da impiegare presso le strutture organizzative gestionali della Giunta regionale del Lazio è di 14 unità. E' fatta salva, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.l. 36/2002, la naturale scadenza dei comandi/distacchi

che sia successiva alla data del 31/12/2022. Nel corso del 2023 si è proceduto alla regolarizzazione del personale comandato ai sensi di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 36/2022.

Il limite massimo di cui sopra non si applica, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 quinquies, del d.lgs. 165/2001, al personale in posizione di comando/distacco presso la Direzione regionale soccorso pubblico e NUE (Numero Unico Europeo), Centrale Unica di Risposta. La centrale Unica di Risposta rientra tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 146/1990 (punto 2.1.5. del "Disciplinare tecnico operativo standard per la realizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Risposta e per la funzionalità del Servizio 112 NUE", adottato dalla Commissione di cui all'articolo 75 bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modifiche) e gli operatori, appositamente formati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, rivestono la qualifica di "incaricati di pubblico servizio". Per essa la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenda regionale di protezione civile), articolo 26 ter, ha stabilito che *"Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è definito un contingente di personale nel limite massimo di duecentosettanta unità, di cui non oltre cento unità provenienti dalle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale in posizione di comando (...) Tale contingente è coperto, oltre che con personale proveniente dai ruoli delle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale, con unità di personale dipendente della Regione"*. Detto contingente è stato definito a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2015, n. 334, in coerenza con le indicazioni del "Disciplinare tecnico operativo standard per la realizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Risposta e per la funzionalità del Servizio 112 NUE" nonché sulla base degli standard europei delle centrali offerenti servizi equivalenti.

Rispetto al predetto contingente, prestano servizio in posizione di comando presso la Centrale Unica di Risposta 14 unità di personale dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale, comandi che vengono prorogati annualmente.

Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale in comando di che trattasi gravano, ai sensi del citato art. 26 ter, c. 5, su risorse derivanti dall'assegnazione, da parte dello Stato, di quota parte del "Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112", di cui all'articolo 1, commi da 982 a 984, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartite ogni anno dal Ministero dell'Interno. Tali somme sono introitate sul capitolo di entrata E0000229158 denominato "Assegnazione dello Stato delle risorse relative al Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 (L.n. 145/2018 art. 1 c. 982 §Trasferimenti correnti da Ministeri" PCF: E.2.01.01.01.001. e finanziano le spese per il rimborso del trattamento fondamentale per il personale in comando presso la CUR 112 NUE sul capitolo regionale U0000E47927 denominato "ARMO - Spese di parte corrente per l'attuazione del NUE (dgr. n. 334/2015) - L.r. n. 2/2014, art. 26-ter § trasferimenti correnti a amministrazioni locali" PCF: U.1.04.01.02.000 MISS/PRG: U.11.01.000".

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2 sexies, del d.lgs. 165/2001, a norma del quale *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni,"* la Regione può utilizzare in assegnazione temporanea n. 2 unità di personale di categoria C, attuale Area degli istruttori ovvero D, attuale Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione appartenenti ad altre amministrazioni, al fine di assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'Ufficio

regionale per il Servizio civile. Le relative spese graveranno integralmente sui finanziamenti statali afferenti al Fondo Nazionale del Servizio Civile trasferiti dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, specificatamente per spese di funzionamento degli uffici regionali e imputate sui capitoli di bilancio H41189 e H41190

La Regione può disporre, altresì, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, l'assegnazione temporanea di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa o accordi stipulati tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato.

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto presso altre amministrazioni pubbliche per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell'amministrazione regionale che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale stessa.

Alla data del 30/11/2023 le unità di personale di qualifica non dirigenziale esterno all'Amministrazione regionale in servizio presso le Strutture organizzative per la gestione della Giunta regionale del Lazio in posizione di comando sono pari a n. 47 unità.

Il contingente di personale di qualifica non dirigenziale interno ai ruoli della Giunta regionale in servizio presso altri Enti in posizione di comando/distacco/assegnazione temporanea o in aspettativa per assunzione altro incarico è pari a n. 228 unità.

Alla data del 31/12/2023 le unità di personale di qualifica dirigenziale esterno all'Amministrazione regionale in servizio presso le Strutture organizzative per la gestione della Giunta regionale del Lazio in posizione di comando/aspettativa sono pari a n. 12 unità.

Il contingente di personale di qualifica dirigenziale interno ai ruoli della Giunta regionale in servizio presso altri Enti in posizione di comando/distacco/aspettativa è pari a n. 13 unità.

Nella tabella successiva è indicato il costo del personale in comando/distacco/assegnazione temporanea/convenzione/aspettativa/fuori ruolo, comunicato dall'Area Trattamento economico.

Tabella 11.5

Rimborsi agli enti di provenienza del personale in comando presso la Giunta e il Consiglio	
CAPITOLI DI USCITA	Costo presunto al 31/12/2023
S11403	1.115.492,75
S11423 (gsa)	528.912,00
S11503 (imp. d'uffic. 4511/23)	1.145.390,00
S11103 con accertamento capitolo E0000229170 entrate statali, no costi Regione	102.000,00
Totale	2.891.794,75

Il presente documento "Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale del Lazio relativo al triennio 2024-2026", adottato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore regionale
Luigi Ferdinando Nazzaro